

Deliberazione di Assemblea

OdG 6

SEDUTA del **24.11.2022**

N. di reg.: **7**

N. di prot.: **1624**

Immediatamente eseguibile

Oggetto: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventiquattro** del mese di **novembre**, si è svolta l'Assemblea del Consiglio di Bacino in modalità asincrona, secondo le modalità comunicate ai comuni soci in data 15.11.2022 con nota prot. 1494

Partecipa l'ing. Francesco Corvetti in qualità di Segretario verbalizzante.

Assume la presidenza PAOLO CENTOFANTE nella qualità di PRESIDENTE ai sensi dell'art. 5 della Convenzione del Consiglio di Bacino Bacchiglione, sottoscritta da tutti gli Enti facenti parte dell'Ambito BACCHIGLIONE in data 24.06.2013.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, effettuate le procedure di raccolta dei voti trasmessi a mezzo pec e verificata la regolarità della seduta, invita l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate n.: 8

Allegati n.: 1

**F.F. IL DIRETTORE
FRANCESCO CORVETTI**

Documento informatico firmato digitalmente

**IL PRESIDENTE
PAOLO CENTOFANTE**

Documento informatico firmato digitalmente

Pubblicata nelle forme di legge presso l'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 28.11.2022 al 13.12.2022

E' divenuta esecutiva il 24.11.2022 ai sensi della normativa vigente.

La presente copia è conforme all'originale.

Padova, 24.11.2022

L'ASSEMBLEA

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, la Parte Terza, che detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue;
- il Decreto Legge n. 201/2011 (art. 21, commi 13 e 19), convertito in legge n. 214/2011, che ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- il D.P.C.M. 20 luglio 2012, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha individuato le funzioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici che consistono tra l'altro nella definizione delle componenti di costo della Tariffa, nella predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario e nell'approvazione delle Tariffe da applicare su proposta degli Enti d'Ambito;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha nuovamente disciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine di organizzare il Servizio Idrico Integrato, affidando a nuovi Enti, denominati Consigli di Bacino, le funzioni precedentemente esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito e conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;

RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione in data 26/06/2013 con la quale si è costituito il Consiglio di Bacino "Bacchiglione";

VISTO l'atto, repertorio n. 27856 del 26/06/2013 del Comune di Vicenza, con il quale il Segretario comunale, in qualità di Ufficiale rogante, dichiara istituito il Consiglio di Bacino "Bacchiglione" così come attestato dalla registrazione della Convenzione sottoscritta dagli enti locali facenti parte dell'Ambito "Bacchiglione";

RICHIAMATE le deliberazioni assembleari n. 8 e 9 del 29 settembre 2014 in cui vengono nominati rispettivamente il Comitato Istituzionale ed il Presidente del Consiglio di Bacino;

RICORDATO che

- il Decreto Legge n. 201/2011 (art. 21, commi 13 e 19), convertito in legge n. 214/2011 ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481", e con D.P.C.M. 20 luglio 2012 attuativo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha individuato le funzioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici che sinteticamente sono:
 - Definizione delle componenti di costo della Tariffa;
 - Predisposizione e aggiornamento metodo tariffario;
 - Approvazione delle Tariffe da applicare su proposta degli Enti d'Ambito;
 - Tutela dei diritti degli utenti;

- con legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono state infine attribuite all'AEEGSI funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, e a seguito di queste nuove competenze l'AEEGSI si è trasformata nell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (d'ora in poi ARERA);
- l'ARERA è un organismo indipendente istituito con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo;

RICHIAMATI:

- l'articolo 2, comma 12, lettera h) della Legge 481/1995, che stabilisce che l'Autorità competente (ARERA) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione;
- l'articolo 2, comma 37, della Legge 481/1995 che prevede che le determinazioni dell'Autorità (ARERA) di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il servizio;

VISTO il quadro normativo in materia di diritto di accesso universale all'acqua e in particolare:

- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (di seguito: legge 221/2015), recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” (c.d. Collegato Ambientale), e in particolare gli articoli 60 e 61;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016 (di seguito d.P.C.M. 29 agosto 2016), recante “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel Servizio Idrico Integrato”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 (di seguito: d.P.C.M. 13 ottobre 2016), recante “Tariffa sociale del Servizio Idrico Integrato”;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 61 della legge 221/15 che prevede che l'ARERA sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- adotti “direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi”;
- definisca “le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi”;

VISTI:

- la deliberazione dell'Autorità del 23 dicembre 2015, n. 655/2015/R/IDR e il relativo Allegato A recante “Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (RQSII);
- la deliberazione dell'Autorità del 23 dicembre 2015, n. 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;

- la deliberazione dell’Autorità del 5 maggio 2016, n. 218/2016/R/IDR e il relativo Allegato A recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale” (TIMSII);
- la deliberazione dell’Autorità del 28 settembre 2017, n. 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- la deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2017, n. 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
- la deliberazione dell’Autorità del 27 dicembre 2017, n. 917/2017/R/IDR e il relativo Allegato A recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la deliberazione dell’Autorità del 16 luglio 2019, n. 311/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità del 17 dicembre 2019, n. 547/2019/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 221/2020/R/IDR “Modifiche alla regolazione della morosità nel servizio idrico integrato, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 291, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160”;
- la deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2021, 610/2021/R/IDR, recante “Integrazione e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 547/2019/R/IDR in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”

RICHIAMATI:

- l’art. 9 lettera g) della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Bacchiglione che attribuisce all’Assemblea “l’approvazione delle modalità organizzative del Servizio Idrico Integrato e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente”;
- la deliberazione assembleare n. 9 di reg. del 14.07.2016 che ha approvato l’adeguamento della Convenzione per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi delle deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico n. 656/2015/R/IDR e n. 664/2015/R/IDR;
- la deliberazione assembleare n. 12 di reg. del 15.12.2020 che ha approvato delle integrazioni alle Convenzioni per la gestione del S.I.I. sottoscritte con i gestori AcegasApsAmga S.p.A., Acquevenete S.p.A. e Viacqua S.p.A.;

RICORDATO che l’Ente d’Ambito:

- con deliberazione assembleare n. 5 di reg. del 21.03.2006 ha riconosciuto in capo ad AVS S.p.A. e CVS S.p.A. i requisiti per l’affidamento c.d. “*in house providing*” di cui all’art. 113 co. 5 lett. c) del D.Lgs. 267/00 ed ha approvato i relativi disciplinari di regolazione;
- con deliberazione assembleare n. 11 di reg. del 28.09.2007 ha riconosciuto in capo ad AIM Vicenza Acqua S.p.A. (a decorrere dal 01.04.09 ha cambiato denominazione sociale in Acque Vicentine S.p.A.) i requisiti per l’affidamento c.d. “*in house providing*” di cui all’art. 113 co. 5 lett. c) del D.Lgs. 267/00 ed ha approvato il relativo disciplinare di regolazione;

- con deliberazione assembleare n. 3 di reg. del 21.03.2006 ha riconosciuto ad AcegasApsAmga S.p.A. il mantenimento della concessione ricevuta dai Comuni di Abano Terme e Padova sino alle rispettive scadenze;
- con deliberazione assembleare n. 10 di reg. del 28.09.2007 ha preso atto che il Gestore AcegasApsAmga S.p.A., come risultante della fusione con APGA S.r.l., conserva i diritti e gli obblighi che avrebbero avuto separatamente le due società, ai sensi dell'art. 2504 bis del codice civile, e rimane dunque titolare, sino alla naturale scadenza, degli affidamenti del servizio idrico integrato secondo il regime proprio delle due società prima dell'aggregazione;
- con la medesima deliberazione ha approvato il disciplinare finalizzato a regolamentare l'erogazione del servizio idrico integrato da parte di AcegasApsAmga S.p.A. nel sub-ambito costituito dai Comuni di Abano Terme, Padova e dai dieci Comuni del c.d. "Piovese";
- con deliberazione assembleare n. 6 di reg. del 08.02.2008, i disciplinari di cui sopra, sono stati modificati relativamente all'art. 6;
- con deliberazione assembleare n. 7 di reg. del 12.05.2015, i disciplinari di cui sopra, sono stati ulteriormente modificati relativamente sempre all'art. 6;
- con deliberazione assembleare n. 4 di reg. del 22.03.2016, l'Ente d'Ambito ha ratificato la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 59 del 09.07.2015 e contestualmente ha prorogato fino alla data del 31.12.2016 la gestione in capo ad AcegasApsAmga S.p.A. della gestione del servizio nel Comune di Abano Terme;
- con deliberazione n. 17 di reg. del 30.11.2016 è stato prorogato il mantenimento della gestione del SII del Comune di Abano Terme in capo alla società AcegasApsAmga S.p.A. nelle more dell'individuazione del gestore unico d'Ambito;
- con deliberazione assembleare n. 3 di reg. del 16.04.2019 il Consiglio di Bacino Bacchiglione ha approvato l'istanza per l'estensione della durata dell'affidamento alla società Acquevenete S.p.A. fino al 31.12.2036;
- con deliberazione assembleare n. 4 di reg. del 16.04.2019 il Consiglio di Bacino Bacchiglione ha approvato l'istanza per l'estensione della durata dell'affidamento alla società Viacqua S.p.A. fino al 31.12.2036;

RICHIAMATE:

- la deliberazione assembleare n. 8 di reg. del 14.07.2016, con la quale si è approvato lo schema per l'adeguamento della Carta del Servizio Idrico Integrato ai sensi delle deliberazioni dell'AEEGSI n. 655/2015/R/IDR e n. 217/2016/R/IDR;
- la deliberazione assembleare n. 16 di reg. del 30.11.2016 con la quale si è approvato in via definitiva l'adeguamento della Carta del Servizio Idrico Integrato ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità n. 655/2015/R/IDR e n. 217/2016/R/IDR;
- la deliberazione assembleare n. 5 di reg. del 16.04.2019 con la quale si è approvato l'aggiornamento della Carta del Servizio Idrico Integrato alla Regolazione della qualità tecnica (RQTI) ai sensi della deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR;
- la deliberazione assembleare n. 11 di reg. del 15.12.2020, con la quale si è approvata l'integrazione della Carta del S.I.I., ai sensi della deliberazione ARERA n. 311/2019/R/IDR (REMSI) e ss.mm.ii.;
- la deliberazione assembleare presa in data odierna con la quale si è approvata l'integrazione della Carta del S.I.I., ai sensi della deliberazione ARERA n. 311/2019/R/IDR (REMSI) e ss.mm.ii.;
- la deliberazione assembleare presa in data odierna con la quale si aggiorna la Carta del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) in adempimento alla deliberazione ARERA n. 609/2021/R/IDR;

VISTA la deliberazione assembleare n. 7 di reg. del 16.12.2021 con la quale si è proceduto all'aggiornamento del Regolamento del servizio idrico integrato ai fini di coordinare tra loro i documenti che regolano la qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono ed aumentare così la fruibilità degli stessi;

RILEVATO che con Delibera 609/2021/R/IDR, l'Autorità ha modificato e integrato l'Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR, introducendo nuove norme sulle perdite occulte e sulle letture dei misuratori, in particolare specificando nuovi standard specifici a decorrere dal 1 gennaio 2023 e prevedendo all'art. 1.2 che "l'Ente di governo dell'ambito, d'intesa con il gestore, recepisce gli standard specifici previsti dal TIMSII, inclusi i relativi indennizzi automatici, nell'ambito della Carta dei Servizi in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio”;

VISTI:

- l'art. 9 della L.R. 27.04.2012, n. 17 che prevede l'istituzione dei Comitati Consultivi degli Utenti da parte dei Consigli di Bacino con compiti in particolare “di controllo della qualità dei servizi idrici, anche prevedendone l'articolazione per gestioni” come stabilito dal comma 2 del medesimo articolo;
- la deliberazione assembleare n. 5 di reg. del 12.05.2015 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la costituzione, composizione e funzionamento del Comitato Consultivo degli Utenti”;
- il Decreto del Presidente n. 1 del 16.06.2021 con il quale è stato costituito il Comitato Consultivo degli Utenti del Consiglio di Bacino Bacchiglione, istituito ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17;

CONSIDERATO che a seguito della formale costituzione il Comitato Consultivo degli Utenti si è insediato in data 24.11.2021 a seguito di convocazione della prima seduta da parte del Presidente del Consiglio di Bacino Bacchiglione;

VISTO l'articolo 3 del Regolamento per la costituzione, composizione e funzionamento del Comitato Consultivo degli Utenti che esplicita tra le competenze quanto segue:

1. il Comitato cura gli interessi dell'utenza per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati dal Gestore del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale “Bacchiglione”;
2. il Comitato è, in particolare, chiamato a partecipare all'elaborazione e all'aggiornamento della Carta del servizio idrico integrato predisposta dal Gestore, esprimendo proposte e pareri non vincolanti, a tutela dell'utente e volti a garantire i migliori standard di qualità possibili, nonché ogni altro elemento necessario ad una soddisfacente gestione del rapporto contrattuale;
3. il Comitato può, inoltre, essere chiamato dal Consiglio di Bacino ad esprimere pareri sugli atti programmatici e sulla convenzione di affidamento al Gestore e può effettuare analisi, indagini e ricerche aventi ad oggetto la qualità del servizio erogato dal Gestore con riferimento agli standard previsti dalla Carta del servizio idrico integrato;
4. può formulare proposte al Consiglio di Bacino per ricercare miglioramenti nell'erogazione del servizio, e in ogni altro aspetto inerente al miglioramento del servizio e al soddisfacimento dell'utenza;

CONSIDERATO che in data 12.05.2022 si è riunito il Comitato Consultivo degli Utenti convocato con nota prot. n. 669 del 09.05.2022 per riprendere il percorso di revisione del Regolamento di Utenza, come aggiornato dal Consiglio di Bacino con la deliberazione n. 7 di reg. del 16.12.2021, per tener conto anche della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII), come introdotta dalla deliberazione ARERA 609/2021/R/IDR;

CONSIDERATO che in data 12.10.2022 si è riunito il Comitato Consultivo degli Utenti convocato con nota prot. n. 1321 del 05.10.2022, che tra i vari punti all'ordine del giorno ha trattato la Revisione del Regolamento di Utenza, per tener conto delle osservazioni presentate dallo stesso comitato e della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII), come introdotta dalla deliberazione ARERA 609/2021/R/IDR;

DATO ATTO che l'art. 17 del Regolamento vigente fornisce una maggior tutela in termini economici all'utente rispetto a quanto introdotto dalla delibera 609/2021/R/IDR. Si è deciso, pertanto, di combinare insieme alcune disposizioni previste dalla delibera 609/2021/R/IDR con altre già presenti nel Regolamento vigente;

PRESO ATTO che le convenzioni vigenti prevedono al punto 35.1 la presenza quale parte integrante, formale e sostanziale dell'Allegato E "Regolamenti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione);

RITENUTA la competenza dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Bacchiglione ad approvare detti documenti e nel caso di specie l'aggiornamento del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 9 lettera g) della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino;

VISTA la deliberazione del Comitato istituzionale n. 71 del 15.11.2022 che approva la proposta da sottoporre all'Assemblea;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione per appello nominale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 24/07/2002;

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione il Direttore ha espresso i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportati in calce alla medesima;

CON voti unanimi espressi nei termini di legge, che si riportano di seguito:

-	Votanti	55	abitanti rappresentati	638.495
-	Favorevoli	54	abitanti rappresentati	633.872
-	Contrari	0	abitanti rappresentati	0
-	Astenuti	1	abitanti rappresentati	4.623

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'aggiornamento del Regolamento del Servizio Idrico Integrato per le società AcegasApsAmga S.p.A., acquevenete S.p.A. e Viacqua S.p.A., come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di trasmettere il suddetto provvedimento all'ARERA ed alle società AcegasApsAmga S.p.A., acquevenete S.p.A. e Viacqua S.p.A. per gli adempimenti di competenza.

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

-	Votanti	55	abitanti rappresentati	638.495
-	Favorevoli	54	abitanti rappresentati	633.872
-	Contrari	0	abitanti rappresentati	0
-	Astenuti	1	abitanti rappresentati	4.623

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data, 15.11.2022

F.F. IL DIRETTORE

(Ing. Francesco Corvetti)

Documento informatico firmato digitalmente

Votazione n° 6								
Ordine del giorno:		Approvazione dell'aggiornamento del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)						
Presenza: Presente (P) Assente (A)			Voto: Favorevole (F) Astenuto (A) Contrario (C)					
ENTE	Presenza	Voto	ENTE	Presenza	Voto	ENTE	Presenza	Voto
ABANO TERME	P	F	CONSELVE	A	-	POLVERARA	A	-
AGNA	A	-	CORNEDO VICENTINO	P	F	PONSO	A	-
AGUGLIARO	P	F	CORREZZOLA	A	-	PONTE SAN NICOLO'	P	F
ALBETTONE	A	-	COSTABISSARA	P	F	PONTELONGO	P	F
ALBIGNASEGO	A	-	CREAZZO	P	F	POSINA	A	-
ALONTE	A	-	DUE CARRARE	P	F	POZZONOV	P	F
ALTAVILLA VICENTINA	A	-	DUEVILLE	A	-	QUINTO VICENTINO	P	F
ANGUILLARA VENETA	P	F	ESTE	P	F	RECOARO TERME	P	F
ARCUGNANO	A	-	FARA VICENTINO	P	F	SALCEDO	P	F
ARQUA' PETRARCA	A	-	GAMBUGLIANO	P	F	SAN PIETRO VIMINARIO	P	F
ARRE	A	-	GRANZE	A	-	SAN VITO DI LEGUZZANO	A	-
ARSIERO	P	F	GRISIGNANO	P	F	SANDRIGO	P	F
ARZERGRANDE	A	-	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	A	-	S.ANGELO DI PIOVE DI SACCO	A	-
ASIGLIANO	A	-	ISOLA VICENTINA	A	-	SANT'ELENA	A	-
BAGNOLI DI SOPRA	A	-	LAGHI	A	-	SANTORSO	A	-
BAONE	A	-	LASTEBASSE	A	-	SANT'URBANO	A	-
BARBARANO MOSSANO	A	-	LEGNARO	A	-	SARCEDO	P	F
BARBONA	A	-	LONGARE	P	F	SAREGO	A	-
BOARA PISANI	P	F	LOZZO ATESTINO	P	F	SCHIO	P	F
BOLZANO VICENTINO	A	-	LUGO DI VICENZA	P	F	SOLESINO	A	-
BORGO VENETO	A	-	MALO	P	F	SOSSANO	P	F
BOVOLenta	A	-	MARANO VICENTINO	P	F	SOVIZZO	P	F
BREGANZE	P	F	MASERA' DI PADOVA	A	-	STANGHELLA	A	-
BRESSANVIDO	A	-	MASI	A	-	TERRASSA PADOVANA	A	-
BROGLIANO	A	-	MEGLIADINO SAN VITALE	A	-	THIENE	P	F
BRUGINE	A	-	MERLARA	A	-	TONEZZA DEL CIMONE	A	-
CALDOGNO	P	F	MONSELICE	P	F	TORREBELVICINO	A	-
CALTRANO	A	-	MONTAGNANA	P	F	TORRI DI QUARTESOLO	A	-
CALVENE	A	-	MONTE DI MALO	P	F	TRIBANO	P	F
CAMISANO VICENTINO	A	-	MONTECCHIO PRECALCINO	A	-	TRISSINO	P	F
CAMPIGLIA DEI BERICI	A	-	MONTEGALDA	A	-	URBANA	A	-
CANDIANA	P	F	MONTEGALDELLA	A	-	VAL LIONA	A	-
CARCERI	A	-	MONTEVIALE	P	F	VALDAGNO	P	F
CARRE'	P	F	MONTICELLO CONTE OTTO	P	F	VALDASTICO	A	-
CARTURA	P	a	NANTO	A	-	VALLI DEL PASUBIO	A	-
CASALE DI SCODOSIA	A	-	NOVENTA VICENTINA	A	-	VELO D'ASTICO	A	-
CASALSERUGO	A	-	ORGIANO	A	-	VESCOVANA	A	-
CASTEGNERO	P	F	OSPEDALETTO EUGANEO	A	-	VICENZA	A	-
CASTELBALDO	A	-	PADOVA	P	F	VIGHIZZOLO D'ESTE	A	-
CASTELGOMBERTO	A	-	PEDEMONTE	A	-	VILLA ESTENSE	A	-
CHIUPPANO	A	-	PERNUMIA	A	-	VILLAGA	A	-
CINTO EUGANEO	A	-	PIACENZA D'ADIGE	P	F	VILLAVERLA	P	F
CODEVIGO	P	F	PIOVE DI SACCO	P	F	VO' EUGANEO	A	-
COGOLLO DEL CENGIO	A	-	PIOVENE ROCCHETTE	P	F	ZANE'	P	F
CONA	A	-	POIANA MAGGIORE	P	F	ZOVENCEDO	P	F
						ZUGLIANO	P	F

	PRESENTI	SU TOTALE	QUORUM
ENTI	55	136	37
ABITANTI	638.495	1.095.911	298.152
MILLESIMI	582,616	1.000	389

ESITO VOTAZIONE			
	ENTI	ABITANTI	MILLESIMI
FAVOREVOLI	54	633.872	57,840%
ASTENUTI	1	4.623	0,422%
CONTRARI	0	0	0,000%

PROVVEDIMENTO APPROVATO E IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CONSIGLIO DI
BACINO N. DEL**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
PREMESSA	5
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
Art. 2 OBBLIGATORIETA'	5
Art. 3 DEFINIZIONI	5
Art. 4 DEFINIZIONI NORMATIVE	13
TITOLO I – SEZIONE I – CONTRATTO DI FORNITURA	14
Art. 5 TITOLARITÀ DEL CONTRATTO	14
Art. 6 ATTIVAZIONE/RIATTIVAZIONE/SUBENTRO/VOLTURA	15
Art. 7 DURATA E RECESSO	15
Art. 8 PRELIEVI ABUSIVI, CESSIONE A TERZI, MANOMISSIONE CONTATORI	15
Art. 9 OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE, DIVIETI	16
Art. 10 TIPI DI UTENZA.....	16
Art. 11 UTENZE DI CONFINE	18
TITOLO I – SEZIONE II – CONSUMI E FATTURAZIONE	19
Art. 12 TARIFFE	19
Art. 13 LETTURA DEL CONTATORE	19
Art. 14 VERIFICA DEL MISURATORE.....	19
Art. 15 FATTURAZIONE DEI CONSUMI.....	20
Art. 16 CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE	21
Art. 17 RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI PERDITE OCCULTE	21
TITOLO I – SEZIONE III – PAGAMENTI E DISPOSIZIONI	23
Art. 18 INDENNITA' DI RITARDATO PAGAMENTO E MOROSITA'	23
Art. 19 SOSPENSIONE FORNITURA	23
Art. 20 DISATTIVAZIONE FORNITURA	24
Art. 21 DEPOSITO CAUZIONALE.....	24
Art. 22 ADDEBITI VARI	25
Art. 23 DISPOSIZIONI FINALI (VIOLAZIONI, RECLAMI, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE).....	25
Art. 24 PRIVACY	25
TITOLO II - SERVIZIO ACQUEDOTTO	27
Art. 25 OGGETTO.....	27
Art. 26 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	27
TITOLO II – SEZIONE I- NORME TECNICHE	28
Art. 27 PREVENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALLACCIAMENTO.....	28
Art. 28 ESTENSIONE O POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA.....	29
Art. 29 RICHIESTE E CONTRIBUTI DA TERZI – OPERE DI AMMODERNAMENTO O POTENZIAMENTO.....	29
Art. 30 ESECUZIONE DELL'ALLACCIAMENTO IDRICO.....	31
Art. 31 INSTALLAZIONE DEL MISURATORE	31
Art. 32 MANUTENZIONE DELL'ALLACCIAMENTO	33
Art. 33 MANUTENZIONE DEL MISURATORE	33
Art. 34 SPOSTAMENTO DELL'ALLACCIAMENTO O DEL MISURATORE	33
Art. 35 MANOMISSIONI DEL MISURATORE E DEI SUOI ACCESSORI	34
Art. 36 INSTALLAZIONE, CHIUSURA, RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL MISURATORE	34
Art. 37 VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE	35
Art. 38 LIMITATORI DI PORTATA	35

Art. 39 DISPOSITIVI DI ARRESTO - NON RITORNO	35
Art. 40 CONTATORI CONDOMINIALI	35
Art. 41 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO	36
Art. 42 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO	37
Art. 43 VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO	38
Art. 44 QUALITÀ DELL'ACQUA EROGATA	38
Art. 45 CONTROLLI SULLA QUALITÀ DELL'ACQUA EROGATA	38
Art. 46 GENERALITÀ SUGLI IMPIANTI PRIVATI	39
Art. 47 IMPIANTI PRIVATI PER IL SOLLEVAMENTO DELL'ACQUA	40
Art. 48 SERBATOI D'ACCUMULO PRIVATI.....	40
Art. 49 UTENZE ALLACCIATE ALL'ACQUEDOTTO E CON APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO	40
Art. 50 DISPOSITIVO DI DISCONNESSIONE	41
TITOLO II – SEZIONE III - SERVIZIO ANTINCENDIO	41
Art. 51 SERVIZIO ANTINCENDIO	41
Art. 52 ALLACCIAMENTI AD USO ANTINCENDIO	42
Art. 53 SPECIFICHE TECNICHE ALLACCIAMENTI AD USO ANTINCENDIO.....	42
TITOLO III - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE.....	46
Art. 54 OGGETTO.....	46
Art. 55 COMPETENZE.....	46
Art. 56 CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE REFLUE.....	47
TITOLO III – SEZIONE I – NORME GENERALI	47
Art. 57 ESECUZIONE DELLE OPERE DI PREDISPOSIZIONE DEL POZZETTO DI ALLACCIAMENTO E RELATIVE SPESE	47
Art. 58 PRESCRIZIONI, OBBLIGHI E DIVIETI AL RECAPITO	48
Art. 59 CRITERI DI ALLACCIAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	52
Art. 60 ALLACCIAMENTI DI APPARECCHI E LOCALI A QUOTA INFERIORE AL PIANO STRADALE	52
Art. 61 ESECUZIONE D'UFFICIO DEL PROGETTO E DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO	52
Art. 62 VISITE TECNICHE - VERIFICA DELLE OPERE	53
Art. 63 AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO E SCARICO IN FOGNATURA.....	53
Art. 64 PROGETTO, ESECUZIONE, COLLAUDO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA E ATTIVAZIONE DELLO SCARICO	55
Art. 65 FOGNATURA NELLE STRADE E NELLE PIAZZE PRIVATE.....	56
Art. 66 COLLETTORI DEI CORTILI E DEGLI SPAZI INTERNI	56
Art. 67 POZZI NERI, FOSSE SETTICHE, VASCHE IMHOFF E MANUFATTI SIMILI.....	57
Art. 68 OSSERVAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI EDILIZI E DI IGIENE.....	57
TITOLO III – SEZIONE II – DISPOSIZIONI SUGLI ALLACCIAMENTI	57
Art. 69 MANUTENZIONE DELLE OPERE.....	57
Art. 70 ISPEZIONI E CONTROLLI	58
Art. 71 RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI	58
Art. 72 RIFUSIONE DI DANNI ALLE INFRASTRUTTURE	59
TITOLO III – SEZIONE III – SCARICHI DA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO	59
Art. 73 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO CON SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA	59
TITOLO III – SEZIONE IV – NORME TECNICHE ALLACCIAMENTO	61
Art. 74 ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA.....	61
Art. 75 CARATTERISTICHE E MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO	62
Art. 76 RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLO SCARICO.....	63
Art. 77 ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA.....	63
Art. 78 VISITE TECNICHE – VERIFICA DELLE OPERE E RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLO SCARICO	64
TITOLO III – SEZIONE V – ACQUE DI WELLPOINT.....	64

Art. 79 DISPOSIZIONI GENERALI	64
Art. 80 PROCEDURA ISTRUTTORIA	64
TITOLO III – SEZIONE VI – UTENZE INDUSTRIALI	65
Art. 81 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	65
Art. 82 PROCEDURA ISTRUTTORIA	65
Art. 83 RINNOVO E/O MODIFICA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	66
Art. 84 ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA.....	66
TITOLO III – SEZIONE VII – NORME TECNICHE SPECIFICHE.....	67
Art. 85 SPECIFICHE REALIZZATIVE PER NUOVE OPERE O MODIFICHE IN PROPRIETÀ PRIVATA	67
Art. 86 CONTROLLO DEGLI SCARICHI.....	68
TITOLO III – SEZIONE VIII – ACQUE DI FALDA DA INTERVENTI DI BONIFICA	70
Art. 87 CONDIZIONI GENERALI	70
TITOLO III – SEZIONE IX – ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO	70
Art. 88 CONDIZIONI GENERALI	70
Art. 89 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO AI SENSI DELL’ART. 39 COMMA 1 DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE APPROVATO CON D.G.R.V. N. 107 DEL 05/11/2009 E SS.MM.II.	70
Art. 90 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO AI SENSI DELL’ART. 39 COMMA 3 DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE APPROVATO CON D.G.R.V. N. 107 DEL 05/11/2009 E SS.MM.II.	71
TITOLO III – SEZIONE X – UTENZE NON ALLACCIABILI ALLA FOGNATURA PUBBLICA.....	71
Art. 91 UTENZE DOMESTICHE O INDUSTRIALI SITE IN ZONA NON SERVITA DA FOGNATURA CON SCARICO SUL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO.....	71
TITOLO III – SEZIONE XI – TARIFFE.....	71
Art. 92 TARIFFE SULLE ACQUE DI SCARICO.....	71

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

Il presente Regolamento è adottato dal Gestore a partire dalla data indicata in frontespizio e recepisce le direttive contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato (di seguito SII) si applica a tutti i Comuni compresi nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale "Bacchiglione", come definito dalla Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", nei quali il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione è assunto dalla società "___", (di seguito Gestore). Esso regola le modalità di erogazione del servizio e i rapporti fra Gestore ed Utente finale.

A partire dalla data di adozione del presente Regolamento, sono abrogate e superate tutte le disposizioni regolamentari ed applicative precedentemente in uso e vigenti.

Il Regolamento è soggetto a revisione secondo le disposizioni normative vigenti, comprese eventuali deroghe concesse al Gestore, che saranno immediatamente recepite nel medesimo.

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento regola i rapporti tra Gestore e Utente, nonché le modalità di erogazione del Servizio Idrico Integrato, disciplinando la fornitura dell'acqua e le condizioni per la realizzazione o modifica dell'allacciamento alla rete di distribuzione, nonché stabilisce le norme per l'immissione delle acque di scarico nelle reti fognarie e per il servizio di depurazione delle medesime acque (come definite dal D.Lgs. 152/2006 e dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 2 OBBLIGATORIETA'

Il presente Regolamento e le sue successive modifiche e integrazioni devono intendersi parte integrante del contratto di fornitura stipulato tra Gestore e Utente e sono obbligatori per tutti gli Utenti senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'Utente di averne copia all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o comunque quando ne faccia richiesta. Il Regolamento, nella sua versione aggiornata, è scaricabile dal sito internet del Gestore.

Art. 3 DEFINIZIONI

- Abitante equivalente: carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) convenzionalmente pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

- Acquedotto: insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
- Acque meteoriche di prima pioggia: i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento;
- Acque meteoriche di seconda pioggia: le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell'ambito del medesimo evento piovoso;
- Acque di wellpoint scaricate in fognatura: acque di falda non contaminate emunte allo scopo di deprimerla per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggiacenti al livello di falda, esclusivamente in mancanza di corpi idrici recettori prossimi alle aree di intervento;
- Acque meteoriche di dilavamento: la frazione delle acque di una precipitazione atmosferica che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche: acque provenienti da edifici adibiti ad attività produttive o di commercio che presentano caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche, secondo quanto stabilito dal D. Lgs.152/2006 art. 101 comma 7, dal D.P.R. n. 227/2011 e dalle disposizioni regionali vigenti. Per la Regione Veneto le Acque reflue assimilate alle domestiche sono normate dall'art. 34 delle NTA del Piano Tutela delle Acque del Veneto (P.T.A.);
- Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti (installazioni) in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- Agglomerato: area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
- Allacciamento idrico: è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;
- Allacciamento fognario: è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue provenienti da un insediamento alla condotta fognaria del Gestore tramite un pozzetto di consegna posto di norma sul suolo pubblico al confine con la proprietà privata o nel caso di impossibilità, posto immediatamente all'interno della proprietà privata.

L'allacciamento si distingue in:

- tratto di competenza del Gestore: compreso tra la fognatura pubblica ed il pozzetto di allacciamento se presente, o il confine tra il suolo pubblico e la proprietà privata (anche se non di proprietà dell'Utente titolare dello scarico) in caso di assenza dello stesso;
 - tratto di competenza dell'Utente: tratto compreso tra il pozzetto di allacciamento e l'edificio, o l'insediamento, dove sono prodotte le acque reflue da scaricare. In caso di assenza del pozzetto di allacciamento, il tratto compreso tra il confine di proprietà con il suolo pubblico e l'edificio, o l'insediamento dove sono prodotte le acque reflue da scaricare.
- Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito): è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del D.lgs. 152/2006, come integrato dall'art. 7 del D.L. 133/2014 convertito nella Legge n. 164/2014, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente di governo dell'ambito individuato dalla Regione. Nel nostro caso l'ATO "Bacchiglione" è governato dal Consiglio di Bacino "Bacchiglione";
 - Atti autorizzativi: sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del Gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;
 - Attivazione della fornitura: è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);
 - Autolettura: è la modalità di rilevazione da parte dell'Utente finale, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
 - Autorizzazione allo scarico: il titolo amministrativo a seguito del quale l'Utente può scaricare nella rete fognaria acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento, ai sensi dell'art. 124, c.1, del D. Lgs.152/2006;
 - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (o "ARERA"): è l'organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. Con il Decreto Legge n. 201/11 (c.d. "Salva-Italia") sono state trasferite all'Autorità "le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici". Tali funzioni - come precisate dal DPCM 20 luglio 2012 - vengono esercitate dall'Autorità con gli stessi poteri alla medesima attribuiti dalla propria legge istitutiva (Legge n. 481 del 1995) e fanno riferimento a diversi aspetti, in particolare:
 - predispone e aggiorna il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi per il servizio idrico integrato ed approva le tariffe predisposte dai soggetti preposti;

- promuove gli investimenti infrastrutturali con particolare riferimento all'adeguatezza, l'efficienza e la sicurezza;
 - assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio;
 - definisce i livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici, contrattuali e per gli standard di servizio;
 - accresce i livelli di tutela, di consapevolezza e l'informazione ai consumatori;
 - svolge attività di monitoraggio, di vigilanza e controllo anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e altri organismi, fra i quali la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
 - può imporre sanzioni e valutare ed eventualmente accettare impegni delle imprese a ripristinare gli interessi lesi (DLgs 93/11).
- Bonus Sociale Idrico Nazionale: è il bonus idrico introdotto dall'ARERA - in coerenza con l'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 13 ottobre 2016 - con Deliberazione n. 897/2017/R/IDR. Si tratta di un'agevolazione economica, prevista dalla legge e resa operativa dall'Autorità, che garantisce una riduzione della spesa per i consumi di acqua alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose;
 - Bonus Sociale Idrico Integrativo: è un ulteriore beneficio volto a garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale;
 - Carta dei servizi: è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del SII;
 - Cessazione: è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'Utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore;
 - Componenti perequative: sono addebiti stabiliti dall'ARERA a carico degli Utenti del servizio idrico integrato o di una particolare tipologia di utenza e servono a compensare costi sostenuti nell'interesse generale del sistema, ad esempio per sostenere interventi di solidarietà in caso di calamità naturali o per le agevolazioni sociali. Il loro ammontare è definito esclusivamente dall'ARERA;
 - Consiglio di Bacino "Bacchiglione": è l'Ente istituito come forma di cooperazione tra i comuni ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale Ottimale, ai sensi della L.R. 27 aprile 2012 n.17, cui sono demandate, ai sensi dell'art.142 del D.lgs. 152/2006, le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, scelta della forma di gestione, predisposizione della convenzione di gestione per la regolazione dei rapporti tra Ente d'Ambito e il Gestore, predisposizione della tariffa nell'osservanza del metodo tariffario adottato dall'ARERA e relativa trasmissione a quest'ultima per l'approvazione, determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, affidamento della gestione e relativo controllo;

- Contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono: è l'atto stipulato tra l'Utente finale e il Gestore del servizio;
- Corpo ricettore: recapito dello scarico ovvero destinazione finale delle acque reflue depurate, delle acque meteoriche e delle portate di supero degli scaricatori di piena;
- Corrispettivo: importo addebitato all'Utente a fronte del servizio erogato dal Gestore;
- Deposito cauzionale: è una somma di denaro che il cliente versa al Gestore a titolo di garanzia. Il deposito viene restituito se il pagamento della bolletta è domiciliato. Viene comunque restituito all'Utente dopo la cessazione del contratto, aumentato degli interessi legali;
- Depurazione: è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
- Disattivazione della fornitura: è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione o sigillatura del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;
- Fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- Fascia agevolata (o fascia di consumo annuo agevolato): è il primo scaglione di consumo in cui è articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente;
- Fognatura/Rete fognaria: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue;
- Fognatura rete mista: rete fognaria che raccoglie, in un'unica canalizzazione, i reflui urbani e le acque meteoriche di dilavamento;
- Fognatura rete nera: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque utilizzate per le varie attività dell'uomo, derivino esse da insediamenti domestici, assimilati agli stessi o industriali;
- Fognatura rete bianca: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento, quelle provenienti dalle falde sotterranee ovvero da corsi d'acqua superficiali;
- Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, di dilavamento e di lavaggio, se ritenute contaminate e la seconda adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane, unitamente alle eventuali acque di prima pioggia e anche delle acque di seconda pioggia e di lavaggio, se ritenute contaminate;
- Gestore: è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;

- Impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del refluo ad essa convogliato dai collettori fognari;
- Impianto interno: è l'insieme delle infrastrutture interne alla proprietà fino al punto di consegna della fornitura. La competenza per la realizzazione, manutenzione e conduzione dell'impianto interno spetta all'Utente;
- Interruzioni non programmate: sono le interruzioni del servizio di acquedotto derivanti da segnalazione al pronto intervento o avviso di telecontrollo/controllo interno riconducibili a situazioni di disagio o di pericolo (per gli utenti o per l'ambiente), tali da richiedere interventi non differibili nel tempo;
- Interruzioni programmate: sono le interruzioni del servizio differenti da quelle non programmate di cui al precedente punto;
- Lavoro semplice: è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;
- Lavoro complesso: è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'Utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;
- Lettura: è la rilevazione effettiva da parte del Gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- Limitazione della fornitura: è la riduzione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;
- Limitatore di portata: è l'apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri;
- Livello di pressione: è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;
- Misuratore: è il dispositivo posto al punto di consegna dell'Utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;
- Misuratore accessibile: è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
- Misuratore non accessibile: è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;

- Misuratore parzialmente accessibile: è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il Gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato;
- Morosità dell'utente finale: è l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall'Utente finale al Gestore in base al relativo contratto di fornitura;
- Metro cubo: unità di misura del volume d'acqua. Un metro cubo equivale a 1.000 litri d'acqua;
- Nicchia: cavità ricavata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del misuratore e dei suoi accessori;
- Nulla osta allo scarico in rete fognaria: titolo che certifica il rispetto delle norme del presente Regolamento per lo scarico in rete fognaria di acque reflue domestiche e acque reflue assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 124, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e della normativa regionale vigente;
- Parere del Gestore nelle procedure di AUA e AIA: il titolo amministrativo che autorizza lo scarico nella rete fognaria di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento che dilavano inquinanti, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e del titolo 3°bis Parte II del D. Lgs.152/2006;
- Perdita occulta: sono le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell'utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all'utente per il controllo dei beni di proprietà;
- Pozzetto d'utenza (di controllo): manufatto posto di norma all'esterno della proprietà privata, accessibile e assunto quale punto per la valutazione delle acque reflue scaricate dall'utenza;
- Presa stradale: derivazione d'allacciamento da una condotta di distribuzione posta in sede stradale;
- Preventivo: valorizzazione economica dell'intervento o lavoro di competenza del Gestore richiesto dall'Utente;
- Portata: è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;
- Punto di consegna dell'acquedotto: è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale ove è installato il misuratore dei volumi o altro organo di intercettazione, qualora presente, solitamente posto al limite della proprietà;
- Punto di scarico della fognatura: è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'Utente finale;
- Quantitativo essenziale di acqua: è il quantitativo minimo vitale, fissato dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;

- Riattivazione della fornitura: è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione o alla limitazione della stessa;
- Richiesta scritta di rettifica di fatturazione: è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un Utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;
- Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo o in rete fognaria, effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione delle acque reflue con il corpo recettore o con la rete fognaria. Sono esclusi i rilasci di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché, nelle aree non individuate ai fini di bonifica ambientale, delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni di carattere temporaneo, realizzati allo scopo di deprimere la falda, per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggianti al livello della falda;
- Scaricatori o sfioratori di piena: tutti i manufatti che consentono lo scarico, in tempo di pioggia, delle portate di supero nelle reti di tipo misto quando queste rispettino determinati rapporti di diluizione previsti dalle norme regionali vigenti;
- Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
- Sigillo di garanzia: dispositivo che si appone alle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni;
- Sospensione del servizio: è la temporanea interruzione nell'erogazione della risorsa idrica;
- Subentro: è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
- Tipologie d'uso o categorie d'uso: sono le tipologie come meglio definite dal TICS;
- Titolare dello scarico: titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006;
- Titolare del contratto di fornitura: persona fisica o giuridica a cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento;
- Unità immobiliare: singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi;
- Utente finale: è la persona fisica o giuridica che ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;

- Utenti indiretti: sono i destinatari finali del servizio erogato all'utenza condominiale e coincidono con le unità immobiliari sottese al contratto di fornitura di uno o più servizi del SII;
- Utenza condominiale: è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
- Utente finale disalimentabile: è l'Utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il Gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura;
- Utente finale non disalimentabile: è l'Utente finale per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura;
- Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione;
- Voltura: è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

Art. 4 DEFINIZIONI NORMATIVE

- REMSI: è la "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato" di cui all'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 311/2019/R/IDR e ss.mm.ii.;
- RQSII: è la "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" di cui all'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 655/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015;
- TIMSII: è la "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale" di cui all'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 218/2016/R/IDR del 5 maggio 2016;
- TIBSI: è il "Testo Integrato delle modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati" di cui all'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR del 21 dicembre 2017;
- TICSI: è il "Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici", recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti" di cui alla Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017;
- RQTI: è la "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" di cui alla Deliberazione ARERA n. 917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017;
- Codice del consumo: è il provvedimento che raccoglie tutta la normativa a tutela del consumatore.

Per quanto non espressamente disposto dal presente paragrafo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione ARERA ratione temporis vigente che prevale in caso di definizioni contrastanti.

TITOLO I – SEZIONE I – CONTRATTO DI FORNITURA
--

Art. 5 TITOLARITÀ DEL CONTRATTO

Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda d'allacciamento e da chi abbia pagato al Gestore i corrispettivi relativi, i contratti di fornitura dell'acqua sono intestati come segue:

- a) il contratto per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare può essere intestato al proprietario dell'immobile, previa esibizione di copia dell'atto di compravendita o autocertificazione contenente gli estremi del contratto di compravendita, o alla persona che ne ha la legittima detenzione, previa esibizione di copia del titolo (ad es. contratto di locazione o di affitto) o autocertificazione contenente gli estremi del titolo;
- b) il contratto per la fornitura dell'acqua per uso cantiere è intestato all'impresa edile o al proprietario della costruzione, qualora sia effettuata in economia. Tale contratto termina con la fine dei lavori di costruzione, e dovrà cessare o essere sostituito da un nuovo contratto, da intestare come indicato alla precedente lettera a) e seguendo le disposizioni successive. Questa tipologia di contratto, dato il titolo edificatorio acquisito in fase precontrattuale, prevede l'installazione di un solo contatore.

Salvo situazioni preesistenti e quanto disposto in base all'art. 40 del presente regolamento, di norma la somministrazione avviene per mezzo di un contatore per ogni unità abitativa, commerciale, industriale, ecc. e per ogni tipologia di fornitura. Nel caso di condomini esistenti, serviti da un unico contatore, il contratto può essere stipulato da avente titolo a norma di legge. Con l'obiettivo di rendere più consapevoli gli utenti circa i propri consumi tramite l'installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare il Gestore, preferibilmente nei casi di utenze condominiali che sottendono unità immobiliari con tipologie di utenza sia domestiche che non domestiche, promuove l'installazione di misuratori differenziati, atti almeno a separare i consumi relativi alle tipologie di utenza domestiche da quelli relativi alle non domestiche.

Si specifica che in ogni caso non potranno essere effettuate forniture di acqua potabile a fabbricati non rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni in materia urbanistica. Qualora un Utente risulti moroso, il Gestore si riserva di non accordare allo stesso l'apertura di una nuova utenza in un'altra località, sino a che non estingua totalmente la posizione debitoria. Con la firma della domanda di fornitura il richiedente accetta senza riserve quanto riportato nel presente Regolamento. Qualora una fornitura risultasse attiva in mancanza della stipula del contratto, il Gestore provvederà a richiedere la regolarizzazione contrattuale e all'eventuale successiva sospensione del servizio.

Art. 6 ATTIVAZIONE/RIATTIVAZIONE/SUBENTRO/VOLTURA

Per quanto di competenza, si rimanda alla Carta dei servizi e alla Delibera ARERA n.655/2015 e ss.mm.ii.

Art. 7 DURATA E RECESSO

Il contratto avrà durata fino a disdetta di una delle parti, utilizzando la procedura messa a disposizione dal gestore e consultabile sul sito.

In mancanza di disdetta, anche in caso di abbandono dell'immobile il titolare del contratto resta unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi e ne risponde per ogni implicazione economica o di carattere civile ovvero penale.

Qualora l'intestatario del contratto in essere risulti irreperibile:

- una disdetta potrà essere sottoscritta anche dal proprietario dell'immobile, sotto la sua responsabilità;
- una voltura potrà essere sottoscritta anche da chi abbia la proprietà o la legittima detenzione dell'immobile, sotto la sua responsabilità.

In caso di decesso dell'intestatario e di inadempienza, i responsabili degli impegni contrattuali saranno gli eredi dell'intestatario del contratto. La disdetta potrà essere presentata dagli eredi dello stesso.

In ogni caso, la cessazione del contratto per disdetta dell'Utente avrà effetto dal momento della lettura finale del contatore e comunque entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cessazione del servizio da parte dell'Utente.

La responsabilità dell'accessibilità del contatore ai fini del buon esito degli interventi di cessazione, è in ogni caso in capo all'Utente e il mancato accesso al locale ove è ubicato il contatore a causa dell'assenza dell'Utente non può costituire una circostanza imputabile al Gestore.

La riattivazione del contatore potrà essere eseguita esclusivamente dal Gestore, solo dopo che sia stato perfezionato il relativo contratto di fornitura da parte dell'Utente che subentra. In difetto di ciò, il consumo di acqua sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge civili e penali.

Art. 8 PRELIEVI ABUSIVI, CESSIONE A TERZI, MANOMISSIONE CONTATORI

Si intendono abusivi:

- a) tutti i prelievi non autorizzati effettuati a monte del contatore, o eludendo in qualsiasi modo la misurazione;
- b) i prelievi a valle del contatore, se destinati ad uso diverso da quello contrattualmente stabilito;
- c) i prelievi a seguito di manomissione dei sigilli da parte dell'Utente.

I prelievi abusivi saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio delle prese antincendio idranti, potranno essere assoggettati al pagamento della penalità prevista dal Gestore.

E' vietato all'Utente cedere l'acqua a terzi od utilizzarla per applicazioni o in luoghi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura.

La manomissione dei sigilli antieffrazione da parte dell'Utente e qualsiasi altra operazione che alteri il regolare funzionamento del contatore, possono dar luogo alla sospensione del servizio e/o alla disattivazione della fornitura, salva ogni altra azione che il Gestore potrà intraprendere.

Art. 9 OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE, DIVIETI

All'Utente è richiesta tutta la diligenza e le attenzioni necessarie affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli impianti, i materiali e gli apparecchi di proprietà del Gestore installati presso l'utenza stessa.

In particolare, è fatto obbligo all'Utente di:

- segnalare tempestivamente al Gestore eventuali danni o deficienze di qualsiasi genere sulla condotta a monte del contatore;
- utilizzare tutte le precauzioni necessarie affinché eventuali rotture in un qualunque punto dell'allacciamento non causino danni per allagamenti o altro;
- monitorare il corretto funzionamento del contatore anche ai fini del riscontro di eventuali perdite negli impianti interni;
- tenere libero e pulito il pozzetto nel quale è collocato il contatore.

L'Utente è responsabile dei danni ad impianti di proprietà del Gestore dovuti a sua colpa od incuria ed è pertanto tenuto a rimborsare eventuali spese per le riparazioni.

È fatto espressamente divieto di collegare pompe di qualunque natura e tipologia direttamente alla tubazione di allacciamento, anche dopo il contatore, fatti salvi casi particolari definiti dal Gestore e quanto previsto per impianti interni di pompaggio.

È fatto espressamente divieto di inserire apparecchiature di qualsiasi natura prima del contatore.

Art. 10 TIPI DI UTENZA

Ai fini dell'uso dell'acqua restano definiti i seguenti tipi di utenza:

- a) uso domestico residente: fornitura destinata a servire una unità immobiliare ad uso abitativo e residenza anagrafica dell'intestatario del contratto;
- b) uso domestico non residente: fornitura destinata a servire una unità immobiliare ad uso abitativo senza la residenza anagrafica dell'intestatario del contratto;
- c) uso industriale: fornitura destinata ad attività che si svolgono attraverso un processo industriale di trasformazione, montaggio, assemblaggio di materie prime e semilavorati finalizzato alla produzione di nuovi prodotti, di lavorazione di prodotti usati e di fornitura di servizi all'industria;
- d) uso artigianale e commerciale:

uso artigianale: rientrano in questa categoria tutte le attività il cui processo produttivo di beni o servizi è caratterizzato dall'esercizio prevalente del lavoro, meccanizzato o manuale, da parte del titolare di impresa, nel rispetto dei limiti dimensionali per la prestazione d'opera da parte del personale dipendente previsti dalla legge e con l'esclusione delle attività agricole. Rientrano nell'uso artigianale le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari qualora l'attività risulti consistere

prevalentemente nella prestazione di servizi di assistenza, di sorveglianza, di salvataggio, di sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature.

uso commerciale: rientrano in questa categoria tutte le attività costituite per lo svolgimento del commercio attraverso l'acquisto di merci in nome e per conto proprio finalizzato alla rivendita ad altri commercianti o utilizzatori professionali (commercio all'ingrosso), oppure finalizzato alla rivendita su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale (commercio al dettaglio). Rientrano nell'uso commerciale le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari qualora l'attività sia dotata di strutture nei quali vengono svolte, con carattere di prevalenza, attività commerciali quali servizi di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande, gestione e cessione in godimento temporaneo di cabine ed attrezzature varie, animazione, intrattenimento, custodia valori, sorveglianza bambini ed offerta di ulteriori servizi commerciali (edicole, tabaccheria, ecc.);

e) uso agricolo e zootecnico: rientrano in questa categoria tutte le imprese agricole che svolgono attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e le attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali nonché di attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità (agriturismi);

f) uso pubblico disalimentabile: rientrano in questa categoria gli Enti Pubblici diversi da quelli riconducibili alla categoria "Uso pubblico non disalimentabile" come Regioni, Province Comuni, Prefetture, musei, impianti sportivi pubblici, ..., e le attività che svolgono funzioni di pubblica utilità, a prescindere dalla natura pubblica, come le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 266/1991, le associazioni di promozione sociale costituite ai sensi della legge 383/2000, le organizzazioni non governative istituite ai sensi della legge 49/1987 e che, contemporaneamente, siano attività riconosciute negli appositi registri nazionali, regionali o provinciali;

g) uso pubblico non disalimentabile: forniture intestate a Enti Pubblici o privati, destinate al servizio di ospedali e strutture ospedaliere, case di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza (caserme e protezione civile), carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado e utenze pubbliche che comunque svolgono un servizio necessario a garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica (ad esempio polizia, carabinieri, vigili del fuoco, ecc.) e eventuali ulteriori utenze pubbliche (che comunque svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le "bocche antincendio").

Per gli usi diversi dal domestico, è facoltà del Gestore di rifiutare o di revocare la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano gravi motivi valutati insindacabilmente dal Gestore stesso.

L'uso agricolo e irriguo privato è autorizzato dal Gestore per comprovati motivi quali l'oggettiva impossibilità o difficoltà da parte del richiedente di poter attingere l'acqua da fonti di approvvigionamento alternative come nel caso di indisponibilità di fornitura da parte del Consorzio di Bonifica, impossibilità di terebrare pozzi per vincoli derivanti da strumenti urbanistici, da impedimenti geologici, ecc., cattiva qualità dell'acqua per lo scopo cui è destinata, ecc. La documentazione a comprova di quanto sopra, comprese le relazioni specialistiche ed i nulla osta rilasciati acquisiti, devono essere allegati all'istanza sia che si tratti di richiesta di nuovo allacciamento sia che si tratti di modifica di tipologia d'uso. L'uso irriguo verrà autorizzato qualora sussistano i presupposti sopra indicati e qualora la fornitura non crei pregiudizio alcuno alle utenze esistenti. In caso di manifeste condizioni di carenza di risorsa idrica la fornitura potrà essere temporaneamente interrotta fino al naturale ripristino delle condizioni di sostenibilità dell'erogazione del servizio, senza che ciò possa dar luogo al riconoscimento di danni e/o indennizzi, o diritto ad un servizio sostitutivo di emergenza.

Il Gestore si riserva di imporre l'installazione di appositi strumenti di misura e di telecontrollo (i.e. sospensione automatica del servizio al verificarsi di condizioni interne/esterne particolari) con oneri a carico dell'Utente e di effettuare accessi ed ispezioni a tali impianti.

Il Gestore si riserva, inoltre, di poter variare le condizioni di fornitura del servizio anche a seguito di mutate condizioni sanitarie e/o impiantistico-gestionali successive alla stipulazione del contratto.

Art. 11 UTENZE DI CONFINE

Si tratta di utenze contrattualizzate da parte di Gestori che servono tali utenti al di fuori del loro perimetro di riferimento individuato dal confine amministrativo dei Comuni facenti parte del territorio loro affidato. Tale fattispecie ricorre generalmente nei casi in cui l'utenza risulti storicamente interconnessa per motivi tecnici alla rete idrica o a quella fognaria del Gestore affidatario del servizio idrico integrato nel comune contiguo. Si tratta di casi residuali, generalmente nelle zone di confine tra il territorio di due gestori contigui, il servizio idrico integrato, o sue singole porzioni, è fornito dal Gestore affidatario nel comune nel quale avviene la fornitura all'utenza. Tale casistica quando presente sarà regolarizzata mediante la sottoscrizione di un nuovo contratto di utenza con il Gestore di riferimento e relativo adeguamento alle condizioni tariffarie ivi applicate. Tuttavia, laddove permanga la condizione che nello stesso Comune le utenze sono servite da più gestori, gli stessi adottano per l'identificazione del punto di erogazione codici numerici progressivi diversi.

Art. 12 TARIFFE

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006. Le tariffe applicate dal Gestore sono determinate dal Consiglio di Bacino e approvate da ARERA nel rispetto della normativa vigente.

L'Utente, con l'attivazione del servizio idrico integrato, accetta le tariffe e le variazioni che possono in seguito intervenire.

Sono a carico dell'Utente tutte le tasse, imposte ovvero oneri, in ogni caso imposti per legge o regolamento, o dalla regolazione di settore (ARERA), inerenti alla fornitura ed i consumi dell'acqua; il loro importo è esposto nelle fatture.

Art. 13 LETTURA DEL CONTATORE

L'Utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o comunque incaricato dallo stesso l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di "autolettura" nella quale sono indicate le modalità per comunicare la lettura al Gestore; In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture necessarie per la determinazione del Consumo medio annuo (*Ca*), il Gestore procederà a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l'utente finale è stato attribuito dallo stesso Gestore.

Il Gestore effettuerà le letture del contatore, secondo le disposizioni dell'ARERA, con propri incaricati. L'Utente ha l'obbligo di consentire le letture e di attivarsi al fine di renderle possibili, nel caso di contatori non accessibili o parzialmente accessibili. Qualora la lettura non risulti possibile per assenza o comunque per cause imputabili all'Utente, quest'ultimo, sarà invitato a provvedere e, perdurando nella sua inadempienza, potrà essere soggetto al pagamento di una penale, oltre che esposto alla sospensione/limitazione del servizio.

Art. 14 VERIFICA DEL MISURATORE

Quando l'Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore potrà richiedere la verifica del contatore che è effettuata dal Gestore con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio.

Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica lo stesso verrà sostituito con un nuovo contatore previa comunicazione all'Utente.

I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nella percentuale del 4% in più o in meno e in questo caso l'Utente sarà tenuto, per la verifica effettuata, al pagamento di un

corrispettivo previsto nel tariffario che sarà addebitato nella prima fattura utile. Se il contatore sia già stato sostituito per verifica della sua funzionalità, secondo quanto stabilito al comma precedente, nel caso in cui esso sia risultato idoneo, oltre al corrispettivo previsto, all'Utente sarà addebitato anche l'intervento per l'installazione del nuovo contatore.

Nel caso di effettiva irregolarità di misurazione, determinata tenendo conto dei limiti di tolleranza previsti dalle normative tecniche vigenti, il costo della verifica sarà a carico del Gestore.

Se dalla verifica risulterà una misurazione non corretta, non verrà addebitato alcun costo all'Utente per la verifica e il Gestore provvederà alla ricostruzione dei consumi ricalcolando gli stessi a partire dalla data dell'ultimo dato di misura disponibile (lettura validata), e comunque per un periodo massimo di 365 giorni precedenti la data di richiesta della verifica, secondo quanto previsto dall'allegato A della Delibera ARERA 218/2016, sulla base del Cs (Consumo stimato) ricalcolato in funzione dei risultati della verifica metrologica.

Qualora non si disponga di consumi storici per la ricostruzione del consumo del contatore malfunzionante, può essere considerata come base di ricalcolo, con giudizio motivato del Gestore, il consumo medio giornaliero rilevato dal nuovo contatore, per un congruo periodo di almeno 6 mesi.

Il misuratore che non risulta guasto viene conservato dal Gestore per un anno dalla data del verbale a disposizione per ogni eventuale riscontro.

La richiesta di verifica del misuratore sospende i termini di scadenza dell'eventuale bolletta in corso, laddove presentata in data antecedente alla scadenza della bolletta medesima.

I tempi massimi entro i quali il Gestore si impegna ad avviare la procedura di verifica e a comunicare l'esito sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 15 FATTURAZIONE DEI CONSUMI

Le fatture sono inviate all'indirizzo comunicato dall'Utente in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di inviare le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso. Alla determinazione dei consumi viene applicata l'articolazione tariffaria proposta dal Consiglio di Bacino. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo. Sulla base di questi criteri generali e compatibilmente con il raggiungimento di un adeguato livello di economicità del servizio di rilevazione dei consumi, il Gestore potrà emettere "fatture in acconto" tra una lettura effettiva e l'altra ovvero fatture a conguaglio e acconto per stabilizzare i periodi di competenza. I consumi presenti in fattura sono calcolati con il criterio del pro-die.

I consumi in acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell'Utente come previsto dalla normativa vigente. Per i nuovi contratti di fornitura, i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza. In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà effettuato il conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva.

L'Utente è tenuto a controllare tutti i dati riportati sulla fattura (dati anagrafici, componenti nucleo familiare, intestazioni, codice fiscale e/o partita IVA, ed in particolare le letture) ed a comunicare al Gestore eventuali errori riscontrati.

Il pagamento della bolletta dovrà essere effettuato dall'Utente entro la data di scadenza indicata sulla bolletta, secondo le modalità previste e specificate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

I corrispettivi spettanti al Gestore dovranno essere pagati per intero; in caso contrario, le relative bollette saranno considerate insolute a tutti gli effetti, salvo i casi in cui l'Utente abbia presentato la richiesta scritta di rettifica di fatturazione entro e non oltre la data di scadenza della fattura, oppure abbia concordato con il Gestore la rateizzazione dei pagamenti.

Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso, compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal Gestore, i consumi saranno addebitati in base ai consumi rilevati nello stesso periodo dell'anno precedente o, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza.

Inoltre, nel caso in cui sia accertato il dolo o la colpa dell'Utente, quest'ultimo potrà essere soggetto al pagamento della penale se prevista dal Gestore.

Art. 16 CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE

Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi effettuati calcolati in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'Utente per imposte, tasse, quote fisse, componenti perequative, penalità e arretrati.

La fattura rispetterà i criteri e le normative stabiliti dalle Autorità competenti e conterrà le informazioni utili all'Utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal Gestore, oltre a quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 17 RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI PERDITE OCCULTE

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni.

Anche ai fini della conservazione della risorsa, l'Utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore e, comunque, laddove il gestore rilevasse un consumo anomalo in sede di raccolta della misura è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'utente interessato.

In caso di perdite occulte, ovvero in caso di consumo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, l'utente ha la facoltà di richiedere l'attivazione delle tutele previste dal presente articolo.

Tale tutela sarà applicata dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di riparazione con lettura del contatore.

Il conteggio dell'acqua consumata durante il periodo in cui si è verificata la perdita sarà commisurato al consumo medio giornaliero di riferimento maggiorato del 50%.

Il consumo medio giornaliero di riferimento rappresenta il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi, associabili per esempio ad utenze stagionali.

Nel caso in cui il periodo antecedente la perdita sia minore di due anni rispetto all'attivazione dell'utenza, il consumo medio giornaliero di riferimento potrà essere commisurato sulla base di quello rilevato nello stesso periodo dell'anno precedente la perdita.

Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza, o con giudizio motivato del Gestore in accordo con l'utente, in base ai consumi rilevati in un congruo periodo successivo alla riparazione.

Se si dimostra che la perdita è avvenuta nell'ambiente, si ha l'esonero dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento.

La tutela è subordinata all'accertamento della perdita da parte dell'Utente, all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di una richiesta scritta corredata da idonea documentazione ed eventuale documentazione fotografica comprovante la tempestiva riparazione.

La documentazione relativa all'avvenuta riparazione della perdita dovrà pervenire al Gestore entro 3 mesi dalla data di emissione della prima fattura contenente l'anomalia. L'impossibilità di effettuare la riparazione entro i termini richiesti dovrà essere comprovata e comunicata al gestore sempre entro il termine di cui sopra. Trascorsi inutilmente i 3 mesi, senza adeguata comunicazione dell'utente, la pratica sarà archiviata d'ufficio e non sarà eseguita dal Gestore alcuna tutela.

La tempistica per accedere nuovamente alla tutela, da parte di un singolo utente, può avvenire solo dopo essere trascorsi 3 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo.

Sono considerate occulte le perdite di acqua dovute a rotture di impianti interrati o incassati nella muratura o nel conglomerato cementizio, mentre non sono considerabili occulte le perdite direttamente visibili ed anche quelle provenienti da impianti o tubazioni collocate all'interno di pozzetti o vani ispezionabili, quelle dovute al malfunzionamento di rubinetti, di cassette wc, di impianti di pompaggio o di altre apparecchiature ad utilizzo di acqua che possono essere dall'Utente in ogni momento ispezionate e mantenute a garanzia della loro corretta funzionalità (come ad esempio frigoriferi, fabbricatori di ghiaccio, bruciatori, condizionatori ad acqua, ugelli irrigatori, valvole, spillatori di bevande ed ogni altro accessorio collegato all'impianto idrico).

Il Gestore si riserva di effettuare un proprio accertamento che potrà avvenire alternativamente:

- d'ufficio, sulla base della documentazione presentata dall'Utente; è facoltà del Gestore operare verifiche sulla validità di tale documentazione e del fatto correlato;
- con verifica diretta da parte del personale aziendale.

In caso di perdite occulte, è facoltà dell'utente richiedere dilazioni o rateizzazioni nei pagamenti, qualora la fattura emessa superi del 80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.

Il Gestore può mettere a disposizione dell'Utente servizi aggiuntivi a copertura di dispersioni idriche occulte.

TITOLO I – SEZIONE III – PAGAMENTI E DISPOSIZIONI
--

Art. 18 INDENNITA' DI RITARDATO PAGAMENTO E MOROSITA'

Il pagamento delle fatture deve essere fatto dall'Utente in base ai documenti che gli sono periodicamente recapitati.

Qualsiasi reclamo ed opposizione che l'Utente ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi d'acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovranno essere comunicati al Gestore entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture.

Nel caso in cui il pagamento della bolletta avvenga in data successiva alla sua data di scadenza, il Gestore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora nella misura del tasso BCE maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%) per ogni giorno di ritardo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza della bolletta, nonché alla corresponsione delle spese per l'invio dei solleciti di pagamento, salvo che l'Utente dimostri che il ritardo nel pagamento non sia derivante da causa a lui imputabile. Tali importi saranno addebitati all'Utente nella bolletta immediatamente successiva.

In ogni caso il Gestore è tenuto ad applicare la disciplina regolatoria ARERA ratione temporis vigente anche relativamente al tempo di riattivazione della fornitura per morosità.

L'Utente moroso, in ogni caso, non potrà pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione e/o disattivazione della fornitura, né potrà ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 19 SOSPENSIONE FORNITURA

Oltre ai casi, e nelle modalità previste dalla Delibera ARERA 311/2019 (REMSI), il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua, anche attraverso l'interruzione della valvola stradale e/o altro mezzo idoneo, quando:

- a) l'impianto ed il contatore risultino in posizione non idonea a seguito di modifiche ambientali eseguite senza preavviso e l'Utente non intenda provvedere alla sistemazione in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento e del Gestore;
- b) l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi dei consumi non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti;
- c) decorsi 3 mesi dalla data del decesso in difetto di richieste di volture;
- d) siano state accertate perdite di acqua o guasti agli impianti come da art. 17 e l'Utente non si sia attivato per la riparazione del danno entro le tempistiche previste;

- e) in ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento ed in particolare dei seguenti:
- Art. 5 TITOLARITÀ DEL CONTRATTO;
 - Art. 8 PRELIEVI ABUSIVI, CESSIONE A TERZI, MANOMISSIONE CONTATORI;
 - Art. 35 MANOMISSIONI DEL MISURATORE E DEI SUOI ACCESSORI;
 - Art. 46 GENERALITÀ SUGLI IMPIANTI PRIVATI;
 - Art. 47 IMPIANTI PRIVATI PER IL SOLLEVAMENTO DELL'ACQUA;
 - Art. 48 SERBATOI D'ACCUMULO PRIVATI.
- f) in ogni caso in cui l'erogazione comporti un danno per la rete e per la qualità dell'acqua;
- g) nel caso l'utilizzo sia per usi non previsti o in contrasto con ordinanze locali;
- h) nel caso vengano a mancare le autorizzazioni e/o concessioni necessarie per la erogazione del servizio;
- i) mancata collaborazione per la rilevazione dei consumi nel caso di contatori inaccessibili;
- j) nel caso di irregolare conduzione del contratto di somministrazione:
- grave mancato adeguamento numero occupanti;
 - persa la titolarità all'utilizzo dell'immobile somministrato;
 - mancato ritiro corrispondenza (inesistente, sconosciuto, irreperibile, deceduto) in presenza di insoluti;

Art. 20 DISATTIVAZIONE FORNITURA

La fornitura può essere disattivata esclusivamente dal Gestore a seguito di richiesta di disdetta del servizio da parte dell'Utente, per morosità nei casi previsti dalla Delibera ARERA 311/2019 (REMSI), per inadempienza contrattuale dell'Utente e nel caso vi sia stata la sospensione ai sensi dell'art. 19 e non siano state ripristinate le condizioni violate entro il termine di 2 mesi.

Per quanto non disciplinato all'interno del presente articolo, la disattivazione della fornitura segue le indicazioni presenti all'interno della Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 21 DEPOSITO CAUZIONALE

All'atto della stipula del contratto di fornitura, il Gestore richiede all'Utente il versamento di un deposito cauzionale a garanzia del pagamento dei corrispettivi dovuti per i servizi erogati.

L'importo del deposito è calcolato in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per tre mensilità di consumo storico, in conformità alla disciplina sul deposito cauzionale stabilita dall'ARERA con deliberazione n.86/2013 e ss.mm.ii.

Art. 22 ADDEBITI VARI

Per la violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/2006 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento si applicano le sanzioni amministrative e penali previste agli articoli 133 e 137 del medesimo Decreto.

La mancata osservanza degli adempimenti e degli obblighi imposti dal presente Regolamento potrà comportare l'addebito di una penale prevista dal Gestore.

Negli Allegati al Regolamento sono indicate le tariffe di tutte le prestazioni soggette al pagamento di un corrispettivo. Gli importi indicati possono essere soggetti ad adeguamento periodico secondo le variazioni tariffarie proposte.

Il pagamento di questi servizi deve essere effettuato da parte dell'Utente finale in seguito all'emissione di preventivo o fattura da parte del Gestore, con le modalità indicate negli stessi.

Art. 23 DISPOSIZIONI FINALI (VIOLAZIONI, RECLAMI, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

L'accertata violazione dei divieti presenti in questo regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni riportate nel presente regolamento. In ogni caso il contravventore è tenuto a sostenere gli oneri per il ripristino della funzionalità della rete ed eventualmente alla rimozione delle sostanze abusivamente immesse nella rete, nonché al pagamento degli eventuali danni cagionati al Gestore del Servizio Idrico Integrato o a terzi.

L'Utente può formulare al Gestore richieste di informazioni e reclami scritti nelle modalità e attraverso i canali riportati nella Carta dei Servizi.

Non sono ritenuti validi reclami rivolti verbalmente al personale dipendente. Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatti fuori di dette strutture ed in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, sarà considerata nulla o come non avvenuta.

L'Utente che abbia presentato un reclamo al quale il Gestore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa di settore o dalla Carta dei Servizi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme di legge o disposizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA).

Per ogni controversia tra il Gestore e l'Utente, è competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Art. 24 PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dell'Utente da parte del Gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e ss.mm.ii., recepito dal D. Lgs. 101/2018.

Il Gestore mette a disposizione dell'Utente specifica informativa al trattamento dei dati personali.

Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione del contraente, per la stipula del contratto di fornitura del servizio idrico integrato e per la successiva gestione del derivante rapporto contrattuale, che risulterebbe materialmente impossibile in carenza, o parziale difetto, delle informazioni richieste.

TITOLO II - SERVIZIO ACQUEDOTTO
--

Art. 25 OGGETTO

La presente sezione disciplina il servizio di acquedotto, ossia la fornitura d'acqua potabile, riportando le modalità di erogazione del servizio oltre alle norme tecniche per poter fruire di tale servizio.

Art. 26 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il Gestore assicura il Servizio Idrico Integrato, ovvero ciascuno dei servizi che lo compongono (acquedotto, fognatura e depurazione), previa stipula di regolare contratto di fornitura, nel rispetto delle condizioni di cui al presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli artt. dal 1559 al 1570 del Codice civile.

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da misuratore.

Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait senza misuratore, quando tale modalità di fornitura risulti consolidata nel tempo, fatto salvo l'obbligo del Gestore di effettuare la conversione a misuratore nel più breve tempo possibile.

Nel caso in cui l'Utenza interessata dalla riconversione si rifiuti di acconsentire all'installazione del misuratore, il Gestore potrà interrompere la fornitura idrica ovvero installare il limitatore di portata per le sole Utenze domestiche residenti.

Per le Utenze sprovviste di misuratore, il Gestore provvederà all'installazione dei misuratori nell'alloggiamento già esistente e ritenuto più idoneo (pozzetto in proprietà privata, collettore condominiale ecc.) con spese a carico dell'Utente.

Qualora l'Utenza richieda di installare il misuratore in diversa ubicazione (es. nicchia coibentata nel muro di recinzione o nel muro perimetrale del fabbricato, pozzetto interrato nel marciapiede esternamente alla proprietà privata), dovrà sostenerne i relativi costi, preventivati dal Gestore a seguito di sopralluogo, ed eseguire i lavori propedeutici all'esecuzione dell'allacciamento da parte del Gestore, secondo quanto stabilito al successivo art. 28.

Parimenti, nel caso di Utenze attive che non abbiano stipulato il contratto di fornitura, il Gestore provvederà a regolarizzare tali situazioni nel più breve tempo possibile.

Laddove l'Utenza interessata dalla regolarizzazione si rifiuti di stipulare il contratto di fornitura il Gestore procederà ad interrompere la fornitura idrica ovvero a installare il limitatore di portata per le sole Utenze domestiche.

Il Gestore garantisce che l'acqua erogata presenti caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme.

Il Gestore esegue, nei punti più significativi della rete di distribuzione, sistematici controlli analitici dei parametri microbiologici, chimico-fisici ed organolettici per assicurare la potabilità dell'acqua.

Le caratteristiche qualitative dell'acqua destinata al consumo umano sono disponibili presso gli sportelli e sul sito internet del Gestore come previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

In nessun caso, il Gestore è responsabile di alterazioni della qualità dell'acqua che avvengano a valle del punto di consegna.

Il Gestore, in presenza di situazioni straordinarie, imprevedibili e comunque indipendenti dalla sua volontà, non assume alcun impegno in merito alla quantità ed alla pressione dell'acqua della rete acquedotto. L'Utente che abbisogna di un'erogazione continua e costante deve prevedere nel proprio impianto, a valle del misuratore, una vasca di accumulo e riserva ed eventuale impianto di risollevarimento.

Il Gestore, altresì, non è responsabile per limitazioni o interruzioni nella fornitura per cause accidentali, scioperi, ragioni di servizio, ordini delle Autorità competenti.

Tali situazioni non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, a risarcimento danni e risoluzione del contratto.

In presenza di limitazioni o interruzioni del servizio dovute a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria programmabili alle reti e agli impianti acquedotto il Gestore si impegna ad avvisare l'Utenza con le modalità previste nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Non sono soggette a preventiva comunicazione/avviso agli utenti limitazioni o interruzioni del servizio dovute ad attività di pronto intervento per il ripristino e/o riparazione di impianti e condotte idriche. Tali interventi dovranno comunque avvenire entro i termini stabiliti dalle disposizioni dell'ARERA.

In caso di crisi di scarsità idrica o, comunque, nel caso in cui il Gestore si trovi in condizioni tali da dover limitare l'erogazione del servizio, l'uso dell'acqua per l'alimentazione e l'igiene umana sarà prioritario rispetto agli altri usi.

Il Gestore si riserva, inoltre, la facoltà di revocare la fornitura idrica già concessa, in qualsiasi momento, ove si verificano condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio, o sorgano gravi motivi di carattere igienico-sanitari valutati dalle Autorità competenti.

TITOLO II – SEZIONE I- NORME TECNICHE
--

Art. 27 PREVENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALLACCIAMENTO

A seguito della richiesta di fornitura, qualora fosse accertata l'assenza dell'allacciamento alla rete pubblica di acquedotto, il personale incaricato dal Gestore provvederà ad eseguire un sopralluogo, al fine di stabilire le modalità tecniche per la realizzazione dell'allacciamento stesso.

Dopo il sopralluogo, il Gestore fornirà al richiedente il preventivo di spesa degli interventi necessari, redatto in base al "Tariffario unico per le prestazioni/servizi resi all'utenza" approvato dal Gestore.

Nel preventivo saranno indicate le caratteristiche tecniche dell'allacciamento, l'importo complessivo dei lavori, gli adempimenti a carico del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà presentare al Gestore.

Nella formulazione del preventivo, il Gestore terrà conto delle particolari prescrizioni che di volta in volta saranno impartite dai soggetti terzi pubblici e privati interessati dall'esecuzione dei suddetti lavori.

Il tempo massimo entro il quale il Gestore è tenuto ad inviare il preventivo di spesa per l'allacciamento all'Utente è indicato nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 28 ESTENSIONE O POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA

Nel caso di richiesta di fornitura in zone non servite dalla rete pubblica di acquedotto o con rete non sufficiente a garantire nuove forniture, si provvederà all'allacciamento solo previa estensione/potenziamento della rete idrica stessa.

Nel caso in cui la pianificazione degli interventi, definita dal Consiglio di Bacino, non contemplasse la suddetta estensione/potenziamento, la stessa potrà essere realizzata con oneri a carico del richiedente. La gestione e manutenzione del nuovo tratto di rete resterà comunque a carico del Gestore, che ne disporrà per interventi di qualsivoglia natura.

Art. 29 RICHIESTE E CONTRIBUTI DA TERZI – OPERE DI AMMODERNAMENTO O POTENZIAMENTO

Nelle strade e piazze classificate comunali (o provinciali o regionali o statali, comprese nel territorio comunale) ove già esiste la condotta dell'acqua potabile del Gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, il Gestore è tenuto alla concessione d'acqua per gli usi previsti ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti. Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione oppure, in cui le infrastrutture non siano adeguate a supportare ulteriori utenze, il Gestore provvederà all'estensione della rete e/o al potenziamento, compatibilmente con il Programma degli Interventi (PdI) previsto nel Piano d'Ambito e con l'esistente programmazione aziendale. Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo pari al costo per la realizzazione della tubazione stradale, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore stesso e/o delle Amministrazioni Comunali, Provinciali o Regionali, del territorio interessato (con rendicontazione periodica al Consiglio di Bacino). Le nuove condotte saranno gestite dal Gestore che, avrà la facoltà di allacciare alle predette condotte altri eventuali Utenti. Nel caso di lottizzazioni, i progetti delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere comunicati al Gestore che potrà indicare eventuali prescrizioni o modifiche al fine di uniformare le nuove costruzioni e garantire il funzionamento dei nuovi impianti; tali progetti dovranno essere presentati in duplice copia e dovranno comprendere oltre alla relazione tecnica, estratto P.R.G. Comunale, la planimetria dell'area interessata con evidenziate le strade, la tipologia dei fabbricati, la loro

destinazione d'uso ed il numero delle utenze previste. Le opere verranno eseguite dal Gestore o da imprese da esso incaricate; le sole opere interne alla lottizzazione (esclusi quindi i potenziamenti della rete esistente e gli inserimenti delle nuove condotte sulle esistenti) potranno essere realizzate direttamente dal lottizzante tramite impresa abilitata solo previa autorizzazione da parte del Gestore. Tutti gli oneri per la realizzazione di tali opere sono a esclusivo carico della ditta lottizzante. La ditta lottizzante, con l'accettazione del preventivo, mette automaticamente a disposizione del Gestore l'area interessata dall'esecuzione delle opere e libera il Gestore da ogni responsabilità verso terzi. Il Gestore rimane responsabile della manutenzione delle condotte e delle canalizzazioni idriche messe in opera e potrà disporre anche per eventuali altri allacciamenti d'utenza. Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'Utente dovrà presentare le necessarie autorizzazioni di terzi, sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere. Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli Utenti, rimangono di competenza del Gestore, come pure le derivazioni e gli allacciamenti costruiti con onere a carico degli Utenti. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni e sugli allacciamenti dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli Utenti o a chiunque altro, sotto pena del pagamento delle penalità previste e con riserva d'ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore. Per quanto riguarda la manutenzione delle opere:

1. È a carico del Gestore la gestione, la manutenzione, il lavaggio e quant'altro necessario al mantenimento in efficienza della rete idrica fino al pozzetto d'utenza. Si precisa che la custodia dei dispositivi installati all'interno del pozzetto è a carico dell'Utente come previsto dall'art. 31;
2. Nel caso la condotta sia ubicata in proprietà privata, il Gestore deve poter sempre accedere alla rete idrica di sua competenza, per eseguire gli interventi manutentori necessari, preavvisando il proprietario circa le operazioni da svolgere. Eventuali danni arrecati alla proprietà in seguito agli interventi di competenza saranno liquidati dal Gestore;
3. Le tratte di rete idrica devono essere mantenute accessibili e all'originaria situazione di posa per ispezioni, per l'esecuzione d'interventi di manutenzione, di lavori di riparazione e di rifacimento, qualora si rendessero necessari;
4. È vietato realizzare costruzioni o eseguire piantumazioni di arbusti ad alto fusto o di alberi in prossimità delle reti idriche, per una fascia di almeno 4 m, modificare il profilo del terreno, in modo da mettere in pericolo l'accessibilità dei manufatti e la stabilità delle canalizzazioni, e quant'altro possa impedire o limitare l'esercizio dell'attività di gestione;
5. L'Utente è consapevole che la riparazione ed il ripristino di eventuali pavimentazioni di pregio o opere costruite sopra il sedime della condotta, qualora subiscano un danneggiamento a seguito di interventi di manutenzione, sostituzione o riparazione effettuate da parte del Gestore, resteranno a carico dell'Utente medesimo.

Art. 30 ESECUZIONE DELL'ALLACCIAMENTO IDRICO

L'allacciamento idrico è eseguito in via esclusiva dal Gestore con spese a carico dell'Utente.

Le somme dovute al Gestore per l'esecuzione dell'allacciamento, come indicate dallo specifico preventivo consegnato all'interessato, dovranno essere versate prima dell'esecuzione dei lavori e comunque entro la data di validità dello stesso.

Gli allacciamenti, come pure tutte le condutture idriche, anche se costruite a spese o col contributo degli Utenti, rimangono di proprietà del Gestore, che ne assume la manutenzione ai sensi del successivo art. 32 e la facoltà di utilizzarle e disporne per le proprie finalità e programmi.

Tutte le pratiche per la richiesta di autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla-osta, relativi all'esecuzione dei lavori dal punto di derivazione al punto di consegna, sono svolte a cura del Gestore con addebito dei relativi costi all'Utente.

La dimensione degli allacciamenti è stabilita dal Gestore, in relazione alla natura della fornitura richiesta e alla struttura impiantistica esistente. Il posizionamento del punto di derivazione dalla rete idrica ed il posizionamento del pozzetto o nicchia per il misuratore sono stabiliti dal personale tecnico del Gestore, previa consultazione dell'Utente interessato.

Nel caso uno stesso allacciamento serva diverse unità immobiliari, verrà predisposta un'unica nicchia o pozzetto che ospiterà un collettore predisposto per l'installazione di tanti misuratori quante sono le unità da servire.

Laddove per eseguire l'allacciamento si richieda l'insediamento di tubazioni e/o manufatti su proprietà di terzi, il richiedente dovrà far pervenire regolare atto di servitù d'acquedotto a favore del Gestore, compilato secondo le indicazioni fornite dal Gestore. Le relative spese e indennità saranno a carico del richiedente. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per quanto attiene eventuali allacciamenti già eseguiti in assenza di formale atto di servitù e, pertanto, ogni onere connesso ad eventuali modifiche o spostamenti dei medesimi resteranno a carico dell'Utente interessato.

Il tempo massimo entro il quale il Gestore è tenuto all'esecuzione dell'allacciamento è stabilito dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 31 INSTALLAZIONE DEL MISURATORE

Presso ciascuna Utenza è installato dal Gestore, che ne resta proprietario, un misuratore ai fini della misurazione dei consumi.

Per le Utenze sprovviste di misuratore, il Gestore provvederà all'installazione dei misuratori nell'alloggiamento già esistente se ritenuto idoneo con spese a carico dell'Utente.

L'installazione del misuratore, contestualmente ai lavori di esecuzione di un nuovo allacciamento, verrà effettuata di norma con accesso diretto dall'esterno della proprietà e potrà avvenire con una delle seguenti modalità:

- in pozzetto interrato collocato all'esterno del muro perimetrale o della recinzione in proprietà dell'Utente o in area pubblica (nel marciapiede) previo rilascio dell'autorizzazione da parte dei terzi interessati;
- all'interno di apposita nicchia coibentata realizzata a cura e spese dell'utente, su prescrizione del Gestore, posizionata nella recinzione o nel muro perimetrale esterno del fabbricato;
- all'interno di cassetta coibentata fornita ed eventualmente installata dal Gestore con le stesse modalità della nicchia con oneri a carico dell'Utente;
- in via residuale, ove non tecnicamente possibile una delle soluzioni sopra esposte, il vano contatori verrà collocato all'interno della proprietà privata in prossimità del confine di proprietà, con ubicazione preventivamente approvata dal Gestore.

Nel pozzetto o nella nicchia ove è installato il misuratore, devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore, necessari per la distribuzione dell'acqua all'Utente.

Le specifiche tecniche del misuratore (calibro e tipologia) vengono stabilite dal Gestore in base ai dati forniti dall'Utente all'atto della richiesta di fornitura.

Qualora il consumo di punta o giornaliero ecceda i limiti massimi stabiliti dalla ditta costruttrice dell'apparecchio, il Gestore provvederà a sostituire il misuratore con altro di maggiore calibro con spese a carico dell'Utente, previa comunicazione allo stesso del relativo preventivo di spesa.

Eventuali difformità dallo standard saranno valutate sulla base della redazione, da parte dell'Utente, di una relazione tecnica giustificativa redatta da un tecnico abilitato, nonché dell'esito positivo delle verifiche idrauliche da eseguirsi a carico del Gestore.

L'Utente è tenuto a garantire che il coperchio del pozzetto sia sempre rimovibile e sgombro da piastrelle, porfido, terra, arbusti, piante, manufatti ecc., al fine di consentire agli incaricati del Gestore il facile ed agevole accesso al misuratore per la lettura periodica dei consumi.

È fatto assoluto divieto all'Utente installare autonomamente prolunghe sul pozzetto, abbassarlo e modificarne la raccorderia per adeguarlo alla nuova quota della pavimentazione.

Prima di modificare le quote del terreno e/o pavimentazioni attorno al pozzetto, dovrà essere chiesto l'intervento del Gestore per la modifica del pozzetto e della raccorderia del misuratore.

Le spese per gli interventi di modifica predette restano a carico dell'Utente.

In caso di permanente impossibilità di accesso al misuratore, il Gestore provvederà alla risoluzione del contratto di fornitura per inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell'Utente.

Il personale incaricato dal Gestore per l'effettuazione delle letture, ispezioni, manutenzioni, verifiche ed ogni attività al misuratore sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento.

Sono a carico dell'Utente le seguenti incombenze:

- Segnalazioni a norme di legge circa l'ubicazione del pozzetto, per interventi necessitanti sia in ore diurne che notturne;
- Perimetrazione dell'area occupata dal pozzetto, con l'obbligo di evitare il deposito di materiali, attrezzature, o parcheggiare automezzi e mezzi meccanici che possano in qualche modo impedire o limitare l'ispezione e/o l'utilizzo;
- Protezione termica dal gelo;

- Manutenzione e pulizia dei pozzetti, delle nicchie e degli accessori (coperchi).

Art. 32 MANUTENZIONE DELL'ALLACCIAMENTO

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'allacciamento è effettuata in via esclusiva dal Gestore con oneri a proprio carico fino al misuratore.

È fatto divieto all'Utente manomettere e riparare gli allacciamenti ed i suoi accessori, pena il pagamento della penalità prevista dal "Tariffario unico per le prestazioni/servizi resi all'utenza" approvato dal Gestore e l'eventuale risoluzione del contratto, laddove il fatto fosse reiterato.

Tutte le modifiche all'allacciamento e suoi accessori richieste dall'Utente, che non siano configurabili come attività manutentive, saranno eseguite dal Gestore con spese a carico dell'Utente.

In caso di sostituzione dell'allacciamento nell'ambito di lavori di manutenzione straordinaria della rete d'acquedotto, con oneri a carico del Gestore, qualora il vano contatori sia ubicato in posizione anomala rispetto a quanto sopra previsto, lo stesso verrà riposizionato nelle immediate vicinanze del confine di proprietà e per quanto possibile all'esterno della recinzione o del muro perimetrale del fabbricato.

In questo caso il tratto di tubazione esistente in proprietà privata compreso tra la nuova e vecchia posizione del misuratore passerà in gestione diretta all'Utente e costituirà parte dell'impianto privato a valle del nuovo punto di consegna. I collegamenti idraulici in corrispondenza della nuova e vecchia posizione del misuratore saranno realizzati a cura e spese del Gestore.

Art. 33 MANUTENZIONE DEL MISURATORE

La manutenzione ordinaria e straordinaria del misuratore e dei suoi accessori è effettuata dal Gestore in via esclusiva con oneri a proprio carico.

Il Gestore, pertanto, ha facoltà di sostituire i misuratori di proprietà quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavviso all'Utenza.

Restano a carico dell'Utente gli oneri per interventi manutentivi dovuti a danneggiamenti da parte propria o di terzi.

Art. 34 SPOSTAMENTO DELL'ALLACCIAMENTO O DEL MISURATORE

1. Lo spostamento di contatore sarà effettuato unicamente dal Gestore;
2. L'Utente può richiedere lo spostamento del contatore, a proprie spese; in caso di accettazione dello spostamento a insindacabile giudizio del Gestore, l'esecuzione sarà di esclusiva competenza del Gestore, mentre l'Utente provvederà, a proprie spese, all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore. Resta a carico dell'Utente la fornitura ed il posizionamento del nuovo vano contatori ed il ripristino della pavimentazione pregiata o altri manufatti che siano stati posizionati successivamente all'esecuzione dell'allacciamento.

Per i lavori eseguiti sull'impianto interno dell'Utente valgono le condizioni di garanzia previste dal Codice Civile;

3. E' facoltà del Gestore imporre lo spostamento del misuratore, a spese dell'Utente, quando ragioni di sicurezza o prevenzione lo consiglino. Inoltre, il Gestore ha la facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'Utente, qualora il contatore stesso, in seguito a modifiche ambientali eseguite dall'Utente, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione;
4. Il Gestore ha il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua potabile all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato;
5. Nel caso di esigenze gestionali, rotture di allacci, rifacimento o potenziamento su area privata, previa verifica sulla compatibilità tecnica, è obbligatoria la regolarizzazione della posizione del contatore con lo spostamento in confine tra pubblico e privato. Le spese di spostamento e di realizzazione del nuovo punto di consegna nonché i ricollegamenti sono a cura del Gestore;
6. L'Utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste al comma 3 entro i limiti di tempo che gli sono stati prescritti, salvo comunicazione al Gestore di eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori. In caso di mancato adempimento di tali obblighi, il Gestore ha la facoltà di provvedere all'esecuzione d'Ufficio con addebito all'Utente dei costi sostenuti alla prima fatturazione utile.

Art. 35 MANOMISSIONI DEL MISURATORE E DEI SUOI ACCESSORI

È fatto assoluto divieto all'Utente di rimuovere o manomettere il misuratore ed i suoi accessori. Qualsiasi manomissione, alterazione o rottura del misuratore o dei suoi accessori, anche causata da terzi, comporterà per l'Utente il pagamento della penalità prevista dal "Tariffario unico per le prestazioni/servizi resi all'utenza" approvato dal Gestore e l'obbligo dell'immediato ripristino, con spese a proprio carico.

In caso di manomissione, alterazione o rottura del misuratore o dei suoi accessori ad opera di ignoti, è fatto obbligo all'Utente di darne tempestivo avviso al Gestore e, nei casi gravi, alla stessa forza pubblica territorialmente competente.

Art. 36 INSTALLAZIONE, CHIUSURA, RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL MISURATORE

A seguito dell'installazione del misuratore, della chiusura, rimozione o sostituzione del misuratore, il Gestore potrà provvedere, a sua discrezione, ad agire con le seguenti modalità:

- Consegna all'Utente di un apposito verbale con documentazione fotografica comprovante il lavoro eseguito. Nel verbale saranno indicate la tipologia del misuratore installato, il suo numero di matricola e il valore numerico del suo totalizzatore. La mancata contestazione del verbale da parte dell'Utente, entro 30 giorni dalla sua ricezione, sarà da intendersi

come tacito assenso del verbale stesso. Nel caso in cui sia necessaria la presenza dell'utente, lo stesso controfirmerà il verbale di cui sopra a conclusione dell'intervento;

- Tenuta, per un periodo minimo di 6 mesi, del contatore e fotolettura dello stesso.

Art. 37 VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE

La pressione ai punti di consegna e le portate erogate sono quelle consentite dalla rete esistente ed indicate nella Carta del Servizio. Tali parametri possono subire limitazioni o sospensioni per cause di forza maggiore o per esigenze di efficienza complessiva del servizio, ma comunque nel rispetto di condizioni e garanzie stabilite dalla Carta del Servizio vigente.

L'Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in prossimità del punto di consegna secondo le condizioni e modalità stabilite dalla Carta del Servizio vigente.

Art. 38 LIMITATORI DI PORTATA

Il Gestore ha facoltà di installare nell'allacciamento dell'Utenza un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del misuratore. Ugualmente, nel caso di consumi rilevanti che possano inficiare la regolarità del servizio in rete, il Gestore si riserva la facoltà di imporre particolari accorgimenti tecnici o di installare il limitatore di portata.

Art. 39 DISPOSITIVI DI ARRESTO - NON RITORNO

Tutti gli allacciamenti devono essere dotati di dispositivi di arresto-non ritorno, posizionati a valle del misuratore, atti a consentire all'Utente la disattivazione dell'erogazione in caso di guasti e di lavori all'impianto privato e ad impedire il ritorno d'acqua dagli impianti interni alla rete pubblica. Nei nuovi allacciamenti l'installazione del dispositivo di arresto-non ritorno sarà effettuata dal Gestore, contestualmente all'esecuzione dell'allacciamento stesso, con spese a carico dell'Utente. Per quanto riguarda gli allacciamenti esistenti, nel caso siano sprovvisti di tale dispositivo, l'Utente ha l'obbligo di richiedere l'installazione al Gestore che la effettuerà, secondo la propria pianificazione tecnico-economica, con oneri a proprio carico. L'Utente è obbligato ad effettuare l'adeguamento del vano contatori se le dimensioni non permettono l'installazione del dispositivo di non ritorno.

Art. 40 CONTATORI CONDOMINIALI

Fermo restando i limiti di competenza del Gestore, che nel caso di condomini sono definiti dal punto di consegna condominiale, per i consumi effettuati dalle utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale non siano presenti singoli contratti di fornitura tra le singole unità immobiliari e il Gestore, le fatture saranno calcolate costruendo gli scaglioni tariffari tenendo presente il numero delle unità immobiliari.

I consumi effettuati dalle utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale siano presenti singoli contratti di fornitura fra le unità immobiliari e il Gestore, saranno fatturati direttamente ai vari intestatari dei singoli contratti secondo i consumi rilevati dai singoli contatori; l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai singoli contatori, per scostamenti significativi, sarà fatturata al condominio.

In caso di perdite d'acqua, tra il punto di consegna di utenze idriche già esistenti, sprovviste di contatore generale, e i misuratori divisionali posti all'interno del condominio, e quindi dove esistano per ogni utenza divisionale contratti di fornitura diretti con il Gestore, il Condominio è tenuto a provvedere all'immediata riparazione della perdita nell'impianto interno condominiale. Nel caso di inottemperanza da parte del condominio il Gestore potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale. Il Condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

Nei nuovi allacciamenti dovranno comunque essere presenti esclusivamente utenze singole con misuratori collocati al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata.

Per le utenze esistenti oggetto di interventi che accedono agli incentivi per l'efficienza energetica una deroga dall'installazione di singoli misuratori per ogni singola utenza potrà essere concessa dal Gestore mediante il rilascio di prescrizioni tecniche.

Art. 41 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Fermo restando le disposizioni previste a livello nazionale da ARERA, per la Regolarità del livello di pressione del servizio di acquedotto valgono anche le seguenti disposizioni:

1. La pressione ai punti di consegna e le portate erogate sono regolate secondo principi di efficienza, affidabilità e garanzia della fornitura idrica, tenuto conto della struttura della rete acquedottistica esistente sul territorio;
2. Il Gestore si impegna a garantire la massima regolarità possibile del servizio di acquedotto. Tuttavia escursioni in termini di pressione sono possibili, in ragione di cause accidentali e di forza maggiore come guasti e perdite, ma anche strutturali legate alla conformazione delle reti acquedottistiche locali e della naturale escursione nella disponibilità idrica, cui si sommano gli andamenti fluttuanti del consumo antropico;
3. In caso di interventi di manutenzione programmata alla rete che possano far prevedere possibili problematiche di regolarità del servizio, il Gestore si impegna a dare preventivo avviso secondo quanto previsto dalle norme regolatorie ARERA;
4. L'utenza che necessita di assoluta regolarità di pressione deve provvedere tramite l'installazione a sue spese di dispositivi quali riduttori di pressione o serbatoi di accumulo a valle del contatore e al mantenimento della piena efficienza dei dispositivi. Il Gestore non risponde di eventuali danni ai dispositivi privati installati provocati dalla variazione del regime idraulico della rete pubblica. In caso di disservizi, il Gestore dovrà verificare la corretta erogazione al contatore, e non sarà in alcun modo responsabile di danni materiali o

economici correlati al disservizio rispetto, in particolare, a problematiche di natura qualitativa e quantitativa, legate a criticità di tutto il sistema immediatamente a valle del contatore;

5. Il Gestore dovrà provvedere, previa verifica di fattibilità tecnico – economica, a rimuovere le cause contingenti e/o strutturali del disservizio, compatibilmente con la programmazione degli interventi stabilita dall'ente di governo dell'ambito;
6. Il Gestore si riserva di procedere a variazioni di pressione nel punto di consegna per esigenze di efficienza complessiva del servizio. Qualora tali variazioni siano definitive e possano comportare significative modifiche alle condizioni di erogazione preesistenti, l'informazione verrà tempestivamente fornita agli Utenti o in forma scritta diretta o attraverso la stampa locale affinché gli stessi possano adeguare, a proprie cura e spese, gli impianti interni al nuovo regime di pressione.

In caso di mancato adeguamento da parte dell'utenza il Gestore non sarà in alcun modo responsabile per eventuali disservizi, guasti o danni agli impianti interni.

Art. 42 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

1. Il Gestore si impegna a garantire la massima continuità possibile del servizio di acquedotto. Tuttavia sospensioni del servizio non programmabili sono possibili, in ragione di cause accidentali e di forza maggiore dovute a guasti, incidenti, scioperi, oppure a particolari esigenze tecniche quali manovre su organi di regolazione (by-pass,...), interruzione o perdite dalle linee, così come per carenza idrica anche momentanea, legate alla conformazione delle reti acquedottistiche locali e della naturale escursione nella disponibilità idrica, cui si sommano gli andamenti fluttuanti del consumo antropico. Il Gestore dovrà comunque provvedere, con la necessaria sollecitudine, previa verifica di fattibilità tecnico – economica, a rimuovere le cause contingenti e/o strutturali del disservizio, compatibilmente con la programmazione degli interventi stabilita dal Consiglio di Bacino;
2. In caso di disponibilità idrica dell'acquedotto insufficiente per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni, il Gestore può sospendere in tutto o in parte le forniture, a partire dagli usi produttivi non potabili, al fine di garantire prioritariamente l'uso pubblico non disalimentabile (ospedali, case di riposo, presidi di sicurezza, carceri, scuole) e salvaguardare gli usi domestici residenti;
3. In caso di interventi di manutenzione programmata alla rete, necessari al Gestore per poter effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria alla rete acquedottistica, e che comportino o anche possano far solo prevedere possibili problematiche di continuità del servizio, il Gestore si impegna ad eseguire l'intervento secondo tempi e modi definiti dallo stesso;
4. L'utenza che necessiti di assoluta continuità del servizio deve provvedere all'installazione di un adeguato impianto di accumulo/riserva per garantire il proprio consumo;

5. Gli standard specifici di continuità del servizio di acquedotto e le modalità di erogazione degli indennizzi in caso di mancato rispetto sono quelli definiti dall'Autorità di Regolazione.

Art. 43 VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

1. In caso di richiesta da parte dell'Utente di verifica della pressione la tempistica di esecuzione è quella del relativo standard di qualità contrattuale. Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera come data di intervento da parte del Gestore la data di inizio della verifica stessa;
2. Nei casi in cui a seguito della verifica il livello di pressione risulti conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, il Gestore può addebitare all'Utente i costi dell'intervento, secondo il prezzario vigente;
3. Per il tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione, ovvero il tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica presso l'Utente e la data di invio all'Utente stesso del relativo esito, si applica il relativo standard specifico di qualità contrattuale. Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera come data di effettuazione della verifica presso l'Utente la data di completamento della verifica stessa.

Art. 44 QUALITÀ DELL'ACQUA EROGATA

1. Il Gestore si impegna a garantire i migliori standard di qualità dell'acqua erogata, rispettando prioritariamente i parametri di qualità dell'acqua destinata al consumo umano fissati dalla normativa vigente, ed attuando un processo di miglioramento continuo secondo gli obiettivi tecnici stabiliti dall'Autorità di regolazione;
2. L'Utente dovrà mantenere la rete idrica a valle del punto di consegna in perfette condizioni tecniche e d'utilizzo, per garantire la qualità dell'acqua consegnata. In nessun caso il Gestore potrà essere ritenuto responsabile per alterazioni della qualità dell'acqua intervenute a valle del punto di consegna.

Art. 45 CONTROLLI SULLA QUALITÀ DELL'ACQUA EROGATA

1. Il Gestore si impegna ad adempiere scrupolosamente agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal D.lgs. 31/01 e ss.mm.ii. con tutti gli strumenti necessari, ed in particolare con specifiche procedure di autocontrollo secondo le eventuali prescrizioni da parte dell'Autorità Sanitaria competente, a cui si aggiungono i controlli attivati indipendentemente da parte dell'Autorità Sanitaria competente;

2. In caso di autocontrolli con esito negativo, il Gestore provvede immediatamente alle necessarie azioni correttive per il pronto rientro nei limiti dei parametri non conformi, anche secondo eventuali prescrizioni dell'Autorità Sanitaria competente;
3. Il Gestore, in ragione delle proprie evidenze e nell'impossibilità a garantire la potabilità, può sospendere momentaneamente l'erogazione alle utenze interessate, indipendentemente dall'attivazione o dall'esito di controlli da parte dell'Autorità Sanitaria competente e fino a loro certificazione, avvisando nel contempo le Autorità preposte per i seguiti di competenza;
4. In caso di controlli da parte dell'Autorità Sanitaria competente con esito negativo, il Gestore attiva immediatamente le necessarie azioni correttive per il pronto rientro nei limiti dei parametri non conformi, anche secondo le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria competente;
5. In caso di Ordinanze Sindacali di non potabilità del Comune interessato, il rientro dalle condizioni di "non potabilità" avviene esclusivamente con il ritiro dell'Ordinanza Sindacale, a seguito di referto da parte dell'Autorità Sanitaria di controllo che attesti il rientro nei limiti dei parametri non conformi. In tal caso il Gestore attiva immediatamente la procedura di avviso alle utenze interessate di ritorno alla potabilità;
6. L'Utente si impegna ad osservare diligentemente le Ordinanze Sindacali di "non potabilità" e gli eventuali avvisi diffusi cautelativamente dal Gestore anche in carenza di formale Ordinanza Sindacale in proposito;
7. Il Gestore si impegna comunque ad adottare tutte le azioni necessarie per prevenire o limitare i temporanei disservizi descritti.

Art. 46 GENERALITÀ SUGLI IMPIANTI PRIVATI

La realizzazione e la manutenzione degli impianti privati, a valle del punto di consegna, è effettuata a cura e spese dell'Utente il quale si assume altresì l'onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate.

Tali lavori dovranno essere realizzati, nel rispetto della normativa vigente, da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al decreto del MISE n.37 del 22 gennaio 2008.

Gli installatori sono tenuti a rilasciare apposito certificato di conformità. In fase di prima installazione o a seguito di modifiche dell'impianto, l'Utente è tenuto a consegnare copia del certificato di conformità dell'impianto privato rilasciato dall'installatore.

Resta in ogni caso a carico dell'Utente la responsabilità dell'adempimento di ogni obbligo imposto dalle presenti e future normative sugli impianti idrici e sanitari.

È fatto divieto all'Utente collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

È vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la messa a terra degli impianti elettrici.

I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Gestore degli eventuali danni prodotti dall'inosservanza di quanto indicato ai precedenti commi.

L'Utente deve consentire agli incaricati del Gestore l'ispezione degli impianti privati serviti ovunque si estendano.

Art. 47 IMPIANTI PRIVATI PER IL SOLLEVAMENTO DELL'ACQUA

Nel caso si renda necessaria l'installazione di impianti privati, la realizzazione degli stessi dovrà essere comunicata al Gestore.

Gli impianti privati per il sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

Essi dovranno essere collegati ad un adeguato serbatoio di accumulo realizzato come illustrato nell'articolo seguente.

È vietato in ogni caso aspirare acqua direttamente dalla rete di acquedotto.

Art. 48 SERBATOI D'ACCUMULO PRIVATI

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi privati, la realizzazione degli stessi dovrà essere comunicata al Gestore.

La bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Gli scarichi di tali serbatoi d'accumulo non dovranno essere collegati direttamente con le reti fognarie, al fine di evitare ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Art. 49 UTENZE ALLACCIATE ALL'ACQUEDOTTO E CON APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO

Le utenze che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, devono essere dotate di idonei strumenti di misura dei consumi, in portata o volume, così come previsto dall'art. 40 delle N.T.A. del P.T.A.

I pozzi d'acqua ad uso privato e le condotte ad essi collegate non potranno in nessun caso essere connessi con gli impianti privati alimentati dall'acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e connessione idraulica. In caso di accertata inosservanza di quanto sopra il Gestore procederà con la sospensione dell'erogazione idrica pubblica, fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell'Utente, le modifiche necessarie. Tutte le spese inerenti anche all'interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell'utenza così come ogni responsabilità in merito alla mancata inosservanza a quanto sopra.

Il Gestore ha la facoltà, in ogni situazione, di eseguire sopralluoghi per la verifica dell'effettiva disconnessione.

In caso di accertata inosservanza di quanto sopra l'azienda non procederà all'erogazione idrica, o la sospenderà nel caso sia in corso, fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell'Utente, gli adeguamenti necessari.

Tutte le spese sostenute dal Gestore, compresa la disattivazione e la successiva riattivazione, saranno a carico dell'Utenza così come ogni responsabilità giuridica in merito alla mancata osservanza di quanto sopra.

Art. 50 DISPOSITIVO DI DISCONNESSIONE

Nei casi di Utenze considerate a rischio inquinamento a giudizio del Gestore, relativamente a nuove installazioni e a situazioni preesistenti, dovrà essere installato, nel vano contatori, a valle del punto di consegna, un dispositivo di disconnessione di tipologia e modalità approvate dal Gestore.

È obbligatoria la comunicazione, da parte dell'Utenza, dell'effettiva installazione dell'apparecchiatura, secondo le modalità definite dal Gestore.

Il Gestore ha la facoltà, in ogni situazione, di eseguire sopralluoghi per la verifica dell'effettiva disconnessione.

L'installazione del dispositivo di disconnessione sarà eseguita a cura e spese dell'Utente che sarà tenuto altresì a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare gli interventi manutentivi necessari a garantirne la funzionalità. Tali interventi dovranno essere registrati in apposito libretto di manutenzione da mettere a disposizione al Gestore in caso di eventuali controlli. Qualora il Gestore accerti che l'Utenza a rischio non abbia ottemperato alle sue prescrizioni previa diffida provvederà all'disattivazione della fornitura del servizio.

In caso di attività ricadenti all'interno di tale ambito, sprovviste di dispositivo di disconnessione alla data di emissione del presente Regolamento, è fatto obbligo di adeguamento tecnico – normativo come da prescrizioni impartite dal Gestore.

Nel caso in cui il Gestore dovesse riscontrare la mancanza di tale dispositivo, lo stesso, in caso di necessità, potrà provvedere all'immediata sospensione dell'erogazione, fino al successivo adeguamento da parte dell'Utente.

TITOLO II – SEZIONE III - SERVIZIO ANTINCENDIO

Art. 51 SERVIZIO ANTINCENDIO

Il Gestore si rende disponibile all'installazione di idranti antincendio pubblici, che faranno parte integrante della rete acquedottistica, secondo le disposizioni delle Autorità competenti. Tali idranti, che avranno essenzialmente il compito di alimentare i mezzi antincendio dei VVF e quelli della

Protezione Civile, verranno ubicati nelle aree individuate dalle Autorità competenti tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle reti di distribuzione.

Le manutenzioni ordinaria e straordinaria, incluse le verifiche periodiche, sono definite e programmate in funzione della fattibilità tecnico – economica, compatibilmente con la programmazione del Gestore.

Nel caso in cui gli Utenti privati debbano dotarsi di un impianto antincendio, il Gestore si renderà disponibile ad alimentare il loro serbatoio di stoccaggio nei limiti delle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione, fornendo le indicazioni statistiche richieste dalla normativa per la valutazione da parte dei tecnici preposti delle condizioni di garanzia di fornitura necessarie.

In caso di utilizzo delle bocche antincendio, a qualsiasi titolo avvenuto, l'Utente o l'Ente interessato dovranno darne avviso attraverso i canali del Gestore (n° verde, indirizzo email) tempestivamente, e comunque entro 24 ore.

Art. 52 ALLACCIAMENTI AD USO ANTINCENDIO

Come dettagliato all'art. 53, l'Utente può richiedere un'utenza uso antincendio, tenendo presente che relativamente alla portata erogata, essa è variabile in funzione della pressione della rete, che nel tempo può essere soggetta a variazioni o modifiche. Agli Utenti privati che debbano dotarsi di impianto antincendio, il Gestore si renderà disponibile ad alimentare il loro serbatoio di stoccaggio nei limiti delle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione.

Art. 53 SPECIFICHE TECNICHE ALLACCIAMENTI AD USO ANTINCENDIO

Per quanto riguarda le Utenze Antincendio si precisa che le direttive contenute nella normativa vigente non impongono alcun obbligo od onere a carico del Gestore per garantire la portata idrica ai richiedenti la fornitura.

Il Gestore non è tenuto, pertanto, a garantire per le utenze antincendio una specifica portata idrica ed una pressione dinamica al punto di consegna della fornitura, così come lo stesso non è tenuto al rilascio di certificazioni relative a portate o pressioni al punto di consegna. Il preventivo di allacciamento riporterà l'indicazione del solo calibro contatore senza nessuna portata di riferimento. L'Utente, in ragione della tipologia di edificio e attività svolta, è tenuto a verificare a propria cura e spese, con i competenti organi di prevenzione antincendio, la necessità di dotarsi di idonea riserva idrica ed impianto di rilancio interno.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI:

Gli allacciamenti antincendio e grandi utenze possono essere alimentati dalla rete idrica potabile o dalla rete idrica dedicata privata separata dalla potabile. Essi si suddividono in due categorie:

- A) Normalmente chiuso;
- B) Normalmente aperto.

A) NORMALMENTE CHIUSO (senza contatore)

Gli impianti del tipo “A” si identificano con le installazioni di vecchia tipologia eseguite fino a circa il 1993 e si contraddistinguono per avere il punto di consegna costituito da una valvola d’intercettazione alloggiata in idoneo pozzetto e sigillata in posizione “chiusa”.

L’utenza paga una quota fissa annua per ogni bocca sigillata. Tale importo è aggiornato annualmente dal Consiglio di Bacino in base ai teta approvati dall’ARERA.

Tale quota prevede oltre alla disponibilità ad erogare acqua in caso d’incendio anche l’onere a carico del Gestore di effettuare tutte le riparazioni che si dovessero rendere necessarie per mantenere funzionante la presa come allo stato originario.

Tutte le lavorazioni finalizzate a modifiche, aggiornamenti, adeguamenti, potenziamenti, anche se previste da successive normative di legge, quali, a titolo esemplificativo, l’installazione del pozzetto, le modifiche dell’allaccio, sono a carico dell’Utente, fatta eccezione per la sola fornitura del misuratore.

In caso di necessità l’utente rompe i sigilli apposti dal Gestore, apre la valvola ed eroga acqua.

La rottura dei sigilli deve essere tempestivamente comunicata, secondo le modalità riportate all’art. 51, dall’Utente al Gestore entro massimo 24 ore, dando anche indicazioni dei tempi d’utilizzo della bocca antincendio con dichiarazione scritta e confermata dai VV.FF. o altri soggetti intervenuti.

Fermo restando l’uso privato e pertanto ai soli fini tariffari l’acqua erogata verrà conteggiata alle tariffe vigenti per la tipologia “Uso pubblico non disalimentabile”, sulla base della portata oraria nominale del contatore avente diametro pari alla valvola di consegna installata, o immediatamente superiore nel caso i diametri non coincidano.

In caso di verifica da parte del personale del Gestore, per ogni eventuale sigillo manomesso di cui manchi comunicazione da parte dell’Utente, verrà addebitato un compenso pari a cinque volte la quota fissa annua.

Sono a carico dell’Utente le seguenti incombenze:

- Segnalazioni a norme di legge circa l’ubicazione del pozzetto di consegna della presa antincendio, per interventi necessitanti sia in ore diurne che notturne;
- Perimetrazione dell’area occupata dal pozzetto, con l’obbligo di evitare il deposito di materiali, attrezzature, o parcheggiare automezzi e mezzi meccanici che possano in qualche modo impedire o limitare l’ispezione e/o l’utilizzo;
- Segnalazione del divieto dell’utilizzo dell’acqua ad uso potabile;
- Protezione termica dal gelo;
- Ogni altro intervento previsto dal presente Regolamento per i normali allacciamenti d’utenza.

In caso di richiesta di riattivazione di allacci antincendio esistenti, il Gestore procederà con la riapertura secondo le tempistiche stabilite dalla normativa. Entro il tempo immediatamente a valle della riattivazione, dietro comunicazione da parte del Gestore di richiesta di adeguamento, l’Utente dovrà provvedere all’installazione di un sistema di disconnessione idraulica, in coerenza con l’art. 50 del presente regolamento. Successivamente, dietro comunicazione, il Gestore procederà con

l'adeguamento tecnico dell'allacciamento, secondo quanto stabilito dalla normativa. Le spese per tale intervento saranno a carico del Gestore, fatta eccezione per gli importi legati all'installazione del nuovo contatore.

B) NORMALMENTE APERTO (con contatore)

Gli impianti del tipo "B" si identificano con le installazioni di nuova tipologia eseguite a partire dal 1993 sulla base di specifiche richieste dei VV.FF. e sono gli unici impianti che il Gestore concede attualmente per l'uso antincendio.

Tali impianti si contraddistinguono per avere il punto di consegna costituito da un misuratore di portata con tecnologia definita dal Gestore.

A monte e a valle del misuratore sono installate rispettivamente una saracinesca d'intercettazione "sempre aperta" ed una valvola di non ritorno o altro dispositivo definito dal Gestore a basse perdite di carico.

L'Utente corrisponde per ogni contatore installato una quota fissa annua il cui importo è aggiornato annualmente dal Consiglio di Bacino in base ad i teta approvati dall'ARERA.

Tale quota fissa prevede l'onere a carico del Gestore di effettuare tutte le riparazioni che si dovessero rendere necessarie per mantenere funzionante la presa, compresa la sostituzione del contatore e la facoltà dell'utente a richiedere un intervento annuale al Gestore per la verifica del corretto funzionamento dell'allacciamento antincendio fino al pozzetto di consegna.

Per ogni ulteriore intervento richiesto dall'utente per verifiche di funzionalità verrà addebitato un importo pari al 50% della quota fissa annua.

Sono escluse dalla quota fissa tutte le lavorazioni finalizzate a modifiche, aggiornamenti, adeguamenti, potenziamenti, anche se previste da successive normative di legge, della presa nel suo complesso nonché eventuali rotture del contatore connesse ad incuria o disattenzione da parte dell'Utente (es. rottura per mancata protezione dal gelo).

L'Utente in caso di necessità utilizza l'acqua nella quantità che si renderà necessaria e comunque entro i limiti di portata nominale previsti dai calibri del contatore installato, dandone tempestivamente comunicazione al Gestore, secondo le modalità riportate all'art. 51, entro massimo 24 ore, dando anche indicazioni dei tempi d'utilizzo, con dichiarazione scritta e confermata dai VV.FF. o altri soggetti intervenuti.

Sono a carico dell'Utente le seguenti incombenze:

- Segnalazioni a norme di legge circa l'ubicazione del pozzetto di consegna della presa antincendio, per interventi necessitanti sia in ore diurne che notturne;
- Perimetrazione dell'area occupata dal pozzetto, con l'obbligo di evitare il deposito di materiali, variazioni sulla pavimentazione di copertura, attrezzature, prefabbricati o parcheggiare automezzi e mezzi meccanici che possano in qualche modo impedire o limitare l'ispezione e/o l'utilizzo;
- Protezione termica dal gelo;
- Segnalazione del divieto di utilizzo dell'acqua ad uso potabile;

- Ogni altro intervento previsto dal presente Regolamento per i normali allacciamenti d'utenza.

TITOLO III - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 54 OGGETTO

La presente sezione disciplina gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura provenienti da insediamenti di qualsiasi tipologia presenti nel territorio di competenza del Gestore. Essa ha lo scopo di stabilire:

- a) tipi e modalità di scarico ammissibili;
- b) i casi per i quali sussiste l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria;
- c) le norme tecniche per gli allacciamenti;
- d) le modalità di rilascio nulla osta scarico in fognatura per i nuovi insediamenti e per quelli esistenti;
- e) le modalità di rilascio/rinnovo delle autorizzazioni allo scarico per le utenze industriali;
- f) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai tipi e al regime di scarico;
- g) le sanzioni ed i provvedimenti per le violazioni alle norme del Regolamento.

Art. 55 COMPETENZE

1. Sono di competenza delle Amministrazioni Comunali: l'assunzione di eventuali provvedimenti sanzionatori a carico dei trasgressori in base alle leggi vigenti, la pianificazione territoriale ed urbana congruente ed in linea con gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente;
2. Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità del Gestore, che vi provvede a mezzo dei propri servizi tecnici:
 - a) la gestione del Servizio Idrico Integrato;
 - b) lo studio, la progettazione, la costruzione, la direzione lavori ed il collaudo delle opere finanziate e necessarie per la raccolta, la regolazione e la depurazione delle acque di scarico nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico;
 - c) la valutazione di piani e progetti relativi al sistema fognario delle nuove urbanizzazioni;
 - d) la costruzione ed il collaudo degli allacciamenti in suolo pubblico, di nuovi collettori o della sostituzione di quelli esistenti;
 - e) la sorveglianza tecnica nella costruzione degli allacciamenti in suolo privato; che potranno essere eseguiti anche a cura del Gestore con spese a carico dell'Utente come previsto dall'art. 61 del presente Regolamento;
 - f) l'autorizzazione allo scarico nelle reti fognarie comunali;
 - g) l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per gli scarichi generati dalle infrastrutture fognarie e dagli impianti di depurazione;
 - h) l'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione in base alla normativa vigente;
 - i) la determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità nelle fognature in base alle leggi vigenti;
 - j) la gestione e manutenzione ordinaria, delle opere di cui ai precedenti punti a) e b).

3. Sono di competenza, non esclusiva, del Gestore:
- k) la predisposizione dei necessari controlli sugli allacciamenti privati alle reti fognarie comunali e la segnalazione al Comune o alle Autorità competenti di eventuali trasgressioni in base alle leggi vigenti;
 - l) l'effettuazione di ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati, dall'origine dello scarico, fino alla sua confluenza nella pubblica conduttura, ed il prelievo di campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.
 - m) La pulizia degli impianti di trattamento domestici delle utenze non allacciate alla pubblica fognatura ed il conseguente trattamento e smaltimento dei fanghi in accordo con le Amministrazioni Comunali.

Art. 56 CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

1. Agli effetti dei recapiti e della depurazione, ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., a seconda della provenienza degli scarichi le acque reflue si dividono in:
 - a) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (D.lgs. 152/06, Parte Terza, art. 74);
 - b) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (D.lgs. 152/06, Parte Terza, art. 74);
 - c) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
2. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche equivalenti nonché le acque reflue contemplate nell'art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.G.R.V. n. 107 del 05/11/2009 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente.

TITOLO III – SEZIONE I – NORME GENERALI
--

Art. 57 ESECUZIONE DELLE OPERE DI PREDISPOSIZIONE DEL POZZETTO DI ALLACCIAMENTO E RELATIVE SPESE

1. Il Gestore provvede, a propria cura e a spese del richiedente, alla costruzione in suolo pubblico delle opere di allacciamento fino al pozzetto di ispezione compreso. I richiedenti provvederanno all'esecuzione delle opere stesse all'interno della proprietà privata e comunque fino al pozzetto di ispezione stesso;

2. Le richieste di predisposizione del pozzetto di allacciamento alla pubblica fognatura dovranno essere richieste tramite apposita istanza al Gestore;
3. In via eccezionale, il Gestore potrà autorizzare il richiedente ad eseguire i lavori di allacciamento in suolo pubblico mediante impresa esecutrice da quest'ultimo individuata, la quale dimostri idonea capacità tecnica ed organizzativa;
4. Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali oppure dotate di rete insufficiente, il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d'Ambito e con l'esistente programmazione aziendale. Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo pari al costo per la realizzazione della tubazione stradale, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore stesso e/o delle Amministrazioni Comunali, Provinciali o Regionali, del territorio interessato. Le nuove condotte saranno gestite dal Gestore che si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di allacciare alle predette condotte altri eventuali utenti.

Art. 58 PRESCRIZIONI, OBBLIGHI E DIVIETI AL RECAPITO

1. Le utenze domestiche, e quelle ad esse assimilate, poste all'interno delle zone servite da pubblica fognatura, dovranno obbligatoriamente immettere le proprie acque di scarico nella fognatura urbana a mezzo di apposita canalizzazione e, dove sia necessario, mediante stazione di sollevamento. Qualora la distanza tra il limite della proprietà e la prospiciente rete fognaria pubblica sia superiore a 50 metri, in virtù della sostenibilità economica in relazione ai benefici conseguibili, possono essere adottati sistemi alternativi di smaltimento dei reflui. Restano salvi gli effetti di cui al comma 11 del presente articolo;
2. Per le acque reflue di tipo assimilato al domestico di cui al comma 1 dell'art. 34 del Piano di Tutela delle Acque che recapitano in rete fognaria, ritenute più a rischio e/o che possano comportare il superamento, o un rischio documentato di superamento, dei limiti allo scarico da parte dell'impianto di depurazione finale o il malfunzionamento dello stesso e/o della rete fognaria e dei relativi manufatti, il Gestore del Servizio Idrico Integrato, può stabilire specifiche prescrizioni, come l'obbligo di un pretrattamento o limiti in portata e/o in concentrazione più restrittivi e/o sistemi di monitoraggio del refluo;
3. Nelle zone ove esiste la fognatura a sistema misto, gli Utenti domestici, nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo, sono obbligati ad immettervi le acque reflue domestiche. Le relative acque meteoriche dovranno essere smaltite secondo le modalità indicate al comma 17;
4. Nelle zone ove esiste o è prevista la fognatura a sistema separato, tutte le acque reflue domestiche, dovranno essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore comunale della rete nera, con divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori pubblici o privati. Non possono per alcun motivo essere immesse nella fognatura nera le acque

meteoriche, pertanto i proprietari saranno tenuti a separare nei loro stabili le acque reflue domestiche dalle acque meteoriche ed inviare con distinti condotti interni le acque reflue domestiche nelle canalizzazioni della rete nera e quelle meteoriche nelle canalizzazioni della rete bianca o in altro recapito, secondo le modalità indicate al comma 17;

5. Le proprietà vicine ad un corso d'acqua naturale o artificiale possono versarvi direttamente le acque meteoriche, previo parere favorevole dell'Ente preposto alla gestione degli stessi (la Provincia o Consorzio Bonifica). Le acque meteoriche, qualora tecnicamente possibile, possono anche essere smaltite su suolo, previo parere favorevole dell'Ente preposto (la Provincia). I pluviali di facciata dovranno avere lo scarico a terra;
6. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che, previo nulla osta recapitano in reti fognarie, sono sempre ammessi purché osservino il presente Regolamento;
7. Per tutti gli scarichi industriali, l'autorizzazione allo scarico resta subordinata alla verifica da parte del Gestore della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili, dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, del recapito finale della fognatura, nonché di altri fattori che il Gestore riterrà necessario considerare. (Ad esempio: inquinamento dei fanghi, ...);
8. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di immissione allo scarico in pubblica fognatura, i liquami scaricati dovranno ottemperare alle normative vigenti in materia di disciplina degli scarichi, con riferimento alla normativa nazionale del D.lgs. 152/06, ed alla normativa regionale P.T.A approvato con D.G.R.V. n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i dalla Regione Veneto;
9. E' tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per il buon funzionamento degli impianti e relativi manufatti fognari. In particolare è vietato lo scarico di:
 - a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
 - b) qualsiasi quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - c) sostanze che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniacale, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente, o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;

- f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38 °C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
 - g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo trituratori domestici o industriali;
 - h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;
 - i) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte;
10. E' vietato lo scarico in fognatura nera delle acque prelevate da cantine o piani interrati soggetti ad infiltrazioni di falda e delle acque sotterranee prelevate con sistemi di abbassamento provvisorio della falda. Il Gestore si riserva la facoltà di concedere l'autorizzazione per l'eventuale scarico delle acque suddette, in fognatura mista; in tal caso, gli scarichi saranno ammessi purché dotati di misuratore di portata e pertanto ritenuti soggetti al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione;
11. Nelle zone servite da pubblica fognatura è vietato scaricare direttamente o indirettamente in altra canalizzazione, in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o nel sottosuolo. Per specifiche, documentate e gravi ragioni accertate con apposito verbale dell'Ufficio Tecnico del Gestore che comprovi che l'Utente si trovi nell'impossibilità di immettere i propri reflui in fognatura, è ammesso lo scarico effettuato in una delle altre maniere consentite dalla legge in considerazione della tipologia dell'insediamento;
12. E' fatto espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che anche indirettamente causino danni alle canalizzazioni o all'impianto di depurazione terminale. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili, per il risarcimento di ulteriori danni, e penali;
13. E' fatto espresso divieto di immettere nelle fognature scarichi non autorizzati o che per modifica della tipologia o delle quantità scaricate differiscano sostanzialmente dalle caratteristiche approvate. E' fatto inoltre divieto di immettere, anche occasionalmente, senza preventiva autorizzazione, acque di superficie o di falda;
14. Il Gestore ha la facoltà di procedere, con personale da esso incaricato, ad effettuare ispezioni tecniche alle canalizzazioni ed agli impianti privati, dall'origine dello scarico, fino alla sua confluenza nella pubblica conduttura, ed al prelievo di campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento;
15. Per esigenze tecniche legate al buon funzionamento della rete fognaria nonché dell'impianto di depurazione terminale, il Gestore può imporre limitazioni volumetriche agli scarichi di acque

reflue in reti fognarie. Per le stesse esigenze tecniche possono essere imposti tempi ed orari di immissione tali da facilitare il funzionamento del sistema fognatura-depuratore;

16. Le reti per la raccolta delle acque nere dovranno essere distinte dalle reti per la raccolta delle sole acque meteoriche, indipendentemente dal fatto che il collettore comunale sia di tipo misto o separato;
17. Lo scarico di acque meteoriche è ammesso:
 - a) in rete di raccolta dedicata (sistema di raccolta acque bianche), sul suolo e/o in acque superficiali secondo i regolamenti e le indicazioni stabilite dagli enti competenti (Regione, Comuni, Provincia, Consorzio di Bonifica);
 - b) in rete fognaria mista, adeguatamente dimensionata, qualora non esista o non sia possibile utilizzare nessuna delle ipotesi indicate al punto a. Lo scarico delle acque meteoriche va immesso in rete fognaria nel punto compatibile più vicino a quello di formazione nel rispetto di quanto previsto nell'art. 39 delle Norme Tecniche Attuative del P.T.A.
18. Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle relative acque reflue, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura, ovvero essere costituito da strutture provvisorie;
19. Gli scarichi di campi nomadi, camper, fiere e simili, devono essere allacciati alla pubblica fognatura. Qualora per comprovate difficoltà tecnico-economiche ciò non sia possibile, tali scarichi devono essere provvisti di idonei sistemi di depurazione;
20. E' fatto divieto di diluire gli scarichi terminali o parziali;
21. E' tassativamente vietato l'uso di pozzi neri e pozzi assorbenti di qualsiasi altra natura. Inoltre, il Gestore potrà nel caso di comprovate motivazioni eventualmente derogare l'installazione di fosse biologiche e/o di qualsiasi altro manufatto che comporti la sosta prolungata dei liquami, o la loro dispersione, prima dell'immissione nella fognatura, sia essa nera (sistema separato) o mista;
22. Nel caso di nuove lottizzazioni dovrà essere richiesto un parere preventivo al Gestore, secondo le modalità previste dallo stesso, per la predisposizione delle reti fognarie. Il progetto dovrà comprendere una relazione con calcolo del dimensionamento delle condotte fognarie, estratto di PRG con evidenza della zona d'intervento e planimetria con indicazione dei tracciati fognari principali e degli allacciamenti di progetto;
23. Le opere di fognatura delle lottizzazioni sono sottoposte a sorveglianza e verifica del collaudo tecnico-funzionale da parte del Gestore, solo in caso di esito positivo di tali verifiche le reti per acque nere potranno essere prese in carico per la gestione. Gli oneri per la sorveglianza e le operazioni di collaudo sono a carico dell'esecutore.

Art. 59 CRITERI DI ALLACCIAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. I liquami in cui siano presenti oli o prodotti simili o comunque altre sostanze non derivanti dalle normali attività domestiche, non possono essere scaricati nella fognatura comunale. E' facoltà del Gestore imporre l'adozione di eventuali dispositivi speciali per la separazione di oli; dispositivi simili potranno essere utilizzato anche in caso di raccolta, con reti dedicate, di acque meteoriche provenienti da dilavamento di piazzali o superfici impermeabili soggette alla deposizione di oli e successivo recapito in fognatura;
2. Le caratteristiche di tali dispositivi devono essere approvate dal Gestore.

Art. 60 ALLACCIAMENTI DI APPARECCHI E LOCALI A QUOTA INFERIORE AL PIANO STRADALE

1. Qualora apparecchi di scarico e/o locali dotati di opere di scarico acque, di qualsiasi natura, siano posti ad una quota inferiore rispetto alla quota della fognatura e quindi non vi possono essere convogliati per caduta naturale, i titolari dell'allacciamento devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati da sovrappressione che si può verificare nelle condotte della fognatura. Per tali motivi si prescrive l'obbligo di installare, prima dell'immissione nel pozzetto di allacciamento di una valvola di non ritorno. Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile per i danni provocati a seguito dei fenomeni sopra descritti;
2. In particolare, quando le acque reflue di scarico di edifici, di locali o di apparecchi o altro, non possono defluire per caduta naturale, devono essere sollevate alla fognatura mediante apposite pompe, da installarsi a cura e spese dell'Utente. L'impianto di sollevamento deve essere dotato, di norma, di un sistema d'avviamento ed arresto automatico e di un sistema d'allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Comunque, l'immissione delle acque reflue nella fognatura dovrà sempre avvenire a gravità, previa interposizione di pozzetto di ispezione secondo gli schemi di allaccio previsti al limite della proprietà;
3. Il Gestore, in casi particolari e per comprovate difficoltà tecnico-economiche, può derogare da quanto stabilito nei precedenti commi motivandone la scelta;
4. Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico, ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al proprio immobile e/o a terzi per rigurgiti della fognatura.

Art. 61 ESECUZIONE D'UFFICIO DEL PROGETTO E DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

1. Qualora il titolare di uno scarico di acque reflue domestiche non provveda alle opere di allacciamento che a lui competono, il Gestore ha facoltà di disporre l'esecuzione d'ufficio previa ordinanza del Sindaco;
2. Il preventivo di spesa sarà notificato agli Utenti interessati, che dovranno provvedere a risarcire le spese tecniche;

3. Trascorso il termine concesso per l'esecuzione delle opere, il Gestore, previa ordinanza del Sindaco, ha facoltà di disporre direttamente l'esecuzione d'Ufficio, tramite impresa di sua fiducia;
4. Ferma restando ogni altra eventuale disposizione di legge, anche a carattere penale, le spese per l'esecuzione delle opere come risultanti da certificato di pagamento all'impresa incaricata, vengono addebitate all'Utente inadempiente, maggiorate delle spese generali. Di tale addebito viene data comunicazione scritta all'Utente che nel termine di 30 giorni può far pervenire per iscritto ricorso al Gestore.

Art. 62 VISITE TECNICHE - VERIFICA DELLE OPERE

1. Il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
2. Eventuali variazioni agli elaborati approvati devono essere preventivamente autorizzate dal Gestore su richiesta documentata.
3. Terminate le opere di allacciamento, sia esso industriale che domestico, all'interno della proprietà privata, l'Utente dovrà darne immediata comunicazione al Gestore tramite apposita modulistica.
4. Il Gestore potrà disporre l'esecuzione di un collaudo tecnico-funzionale e di un controllo chimico-biologico sulla qualità delle acque reflue scaricate.
5. In sede di collaudo il Gestore potrà verificare la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni del progetto approvato e qualora venissero riscontrate differenze ritenute non giustificate, e comunque non accettabili, inviterà l'Utente interessato a adeguare le opere al progetto, ad adottare altre soluzioni concordate e ritenute valide, stabilendo il termine entro il quale dovranno essere eseguiti i lavori relativi. Si ripeterà quindi la procedura sopra indicata ai commi 3 e 4.

Art. 63 AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO E SCARICO IN FOGNATURA

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di tipo domestico e/o assimilato al domestico è sostituita dal nulla osta allo scarico la cui validità cessa al manifestarsi delle condizioni previste al successivo comma 5.
3. Le richieste di nulla osta allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura dovranno essere rivolte al Gestore, tramite apposita modulistica.
L'iter per l'emissione del nulla osta allo scarico per utenti domestici e assimilati ai domestici è il seguente:

3.1. Richiesta parere tecnico preventivo da parte del tecnico abilitato (rif. art. 74, art. 75);

- 3.2. *Eventuale rilascio da parte del Gestore del parere tecnico preventivo con eventuali prescrizioni;*
- 3.3. *Eventuale richiesta di predisposizione pozzetto di allacciamento e successiva esecuzione lavori (rif. art. 57);*
- 3.4. *Esecuzione delle opere di fognatura interna secondo le prescrizioni (rif. art. 58);*
- 3.5. *Certificazione conformità opere o richiesta nulla osta allo scarico in fognatura da parte del tecnico abilitato;*
- 3.6. *Rilascio nulla osta allo scarico da parte del Gestore;*

Tale richiesta deve essere presentata da tecnico abilitato, iscritto agli ordini professionali, secondo la modulistica predisposta dal Gestore e deve contenere le seguenti informazioni:

- a) generalità del titolare dello scarico (intestatario dell'utenza idrica dedicata se presente) o del proprietario del fabbricato o dell'avente diritto alla presentazione della richiesta;
 - b) Elaborato grafico riportante lo schema dell'impianto fognario interno evidenziando: i tracciati fognari (acque nere e eventuali acque meteoriche) ed il percorso degli stessi fino al punto/i di recapito nella fognatura pubblica;
 - c) indicazione della suddivisione interna dei vani del fabbricato, metratura degli stessi ed identificazione dei vani che danno origine agli scarichi (wc, cucine, lavanderie ...) e della superficie complessiva scoperta;
 - d) indicazione della o delle fonti di approvvigionamento idrico dello stabile (acquedotto comunale o consortile, pozzi cisterne);
 - e) indicazione su elaborato grafico di eventuali manufatti di pretrattamento dei liquami esistenti, quali fosse biologiche e/o vasche condensa grassi e loro dimensionamento/caratteristiche;
 - f) indicazione dei punti di recapito degli scarichi (fognatura pubblica, corsi d'acqua superficiale, suolo);
 - g) indicazione (in termini di area e percentuale) della frazione di area scoperta collettata nella rete fognaria;
 - h) indicazione della tipologia di convogliamento delle acque meteoriche raccolte sui tetti e sulle superfici pavimentate scoperte (pluviali, canalette di scolo) e di eventuali dispositivi di stoccaggio continuo o temporaneo delle acque meteoriche drenate (pozzi perdenti, pozzi di raccolta delle acque meteoriche per l'irrigazione).
4. Il nulla osta allo scarico dovrà essere rilasciato dal Gestore entro i tempi previsti dalla carta dei servizi, o in assenza di tale indicazione entro 30 giorni dalla data di presentazione, eventuali integrazioni richieste dal Gestore comportano la sospensione dei termini per il rilascio del provvedimento;
5. Il nulla osta allo scarico può, in qualsiasi momento, essere soggetto alla imposizione di ulteriori prescrizioni da parte del Gestore, ad integrazione di quelle contenute nel presente

Regolamento, qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all'igiene pubblica o all'ambiente, serio aggravio degli oneri manutentori e di gestione delle canalizzazioni di fognature interessate o all'impianto di trattamento;

6. Nel caso di modifica all'impianto fognario per il quale è stato rilasciato in precedenza un nulla osta, vi è l'obbligo per l'Utente di richiedere un nuovo nulla osta allo scarico;
7. Per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche che, per quanto stabilito all'art. 58, hanno l'obbligo dell'allacciamento alla fognatura, dovrà comunque essere presentata al Comune, da parte dell'Utente interessato, espressa richiesta di autorizzazione per esecuzione delle opere su suolo pubblico comunicando la data presunta di inizio lavori e lo schema della canalizzazione esistente e di futura realizzazione da formulare nei modi e nei tempi previsti del presente Regolamento, trascorsi i quali il Gestore potrà intervenire d'ufficio con spese a carico dell'Utente. Il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
8. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta un nuovo nulla osta allo scarico, ove previsto. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Gestore, che, verificata la compatibilità dello scarico con il funzionamento del sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

Art. 64 PROGETTO, ESECUZIONE, COLLAUDO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA E ATTIVAZIONE DELLO SCARICO

1. Il progetto dovrà essere sviluppato in funzione dei medesimi elementi riportati nella domanda di allacciamento di cui all'art. 63 eventualmente integrati da altre informazioni richieste dal soggetto competente al rilascio del nulla osta;
2. L'Ufficio Tecnico del Gestore dovrà essere a disposizione per ogni eventuale chiarimento nel corso della redazione del progetto;
3. La sede stradale manomessa per l'esercizio delle opere in oggetto, previa richiesta di nulla osta, dovrà essere ripristinata da parte di chi ha effettuato i lavori; analogamente dovranno essere ripristinati gli eventuali sottoservizi incontrati e temporaneamente intercettati. Le spese relative a tali ripristini sono pure a carico dei proprietari dell'insediamento interessato all'allacciamento;
4. Per gli scarichi di acque reflue industriali, ad avvenuto allacciamento, il Gestore programmerà una serie di controlli, di cui al comma successivo, per verificare che lo scarico medesimo rientri nei limiti di accettabilità fissati dal Gestore previa approvazione del Consiglio di Bacino e sia

accertata la rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi degli stessi con i dati dichiarati nella domanda di autorizzazione;

5. In sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico all'Utente industriale, il Gestore del servizio prescrive una serie di controlli sulla qualità dell'acqua scaricata, sulla portata, ed altre modalità di scarico, la cui frequenza verrà stabilita dal Gestore stesso sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche dei reflui provenienti dall'utenza suddetta. I prelievi e le analisi di controllo verranno programmati dal Gestore che si servirà di un Laboratorio di propria fiducia con spese a carico dell'Utente Industriale (il Laboratorio dovrà essere accreditato in conformità agli standard europei di Garanzia Qualità, per tutti i parametri misurati). I valori riscontrati durante le prescritte analisi di controllo verranno utilizzati per le verifiche previste dall'art. 70 e concorreranno alla determinazione dei parametri necessari all'applicazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione;
6. Ogni allacciamento attivato senza il rispetto delle norme di cui sopra sarà considerato abusivo e passibile quindi di sanzioni amministrative (art. 55 comma 1), fatta salva ogni ulteriore disposizione di legge in merito;
7. Le spese occorrenti per effettuare gli eventuali sopralluoghi, i rilievi, gli accertamenti, i prelievi e i controlli analitici per l'istruttoria delle domande di nulla osta allo scarico sono a carico del richiedente.

Art. 65 FOGNATURA NELLE STRADE E NELLE PIAZZE PRIVATE

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche agli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito di zone servite dalla rete fognaria.
2. Ferme restando le disposizioni di cui art. 58, i proprietari delle strade e piazze private devono provvedere, a propria cura e spese e secondo le indicazioni del Gestore, alla realizzazione di reti di raccolta separate (acque meteoriche e acque nere) fino alla rete fognaria pubblica esistente.
3. Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere, da parte del Gestore, anche la preventiva approvazione del progetto di realizzazione delle reti di raccolta per acque nere come previsto al precedente art. 58.
4. Qualora i proprietari interessati non provvedano, il Gestore provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere secondo quanto previsto all'art. 61.

Art. 66 COLLETTORI DEI CORTILI E DEGLI SPAZI INTERNI

1. Per l'eventuale immissione delle acque dei cortili e degli spazi interni nei collettori interni di raccolta si devono usare di regola dei pozzetti con griglia o con caditoia amovibile, di almeno 50 cm di profondità. Gli eventuali dispositivi di dispersione e smaltimento su suolo delle acque dei cortili e degli spazi interni devono essere progettati e realizzati per consentire un'adeguata e periodica ispezione e manutenzione.

2. Le dimensioni dei collettori di raccolta e dei dispositivi di smaltimento su suolo devono essere proporzionate alla portata da convogliare, e quindi all'estensione delle superfici scolanti servite.

Art. 67 POZZI NERI, FOSSE SETTICHE, VASCHE IMHOFF E MANUFATTI SIMILI

1. I pozzi neri, i pozzi perdenti e le fosse biologiche (nel caso non ne venga previsto da parte del Gestore l'utilizzo), da mettere fuori uso a norma dell'art. 58 comma 21, quando l'utenza domestica venga allacciata alla fognatura, devono essere svuotati, puliti, disinfettati e quindi demoliti o riempiti con materiale inerte costipato.
2. L'allacciamento alla fognatura comunale deve essere tempestivamente coordinato con le operazioni di cui al comma precedente.

Art. 68 OSSERVAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI EDILIZI E DI IGIENE

Tutti gli Utenti del servizio sono comunque tenuti all'osservazione dei Regolamenti edilizi e di igiene del Comune in cui è ubicato l'impianto di fognatura.

TITOLO III – SEZIONE II – DISPOSIZIONI SUGLI ALLACCIAMENTI

Art. 69 MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. È a carico del Gestore la gestione, la manutenzione, la pulizia e quant'altro necessario al mantenimento in efficienza della rete fognaria stradale (gestione, manutenzione, riparazione, pulizia, ecc.) fino al pozzetto di allacciamento compreso;
2. Nel caso la condotta sia ubicata in proprietà privata, il Gestore deve poter sempre accedere alla rete fognaria di sua competenza, per eseguire gli interventi manutentori necessari, preavvisando il proprietario circa le operazioni da svolgere. Eventuali danni arrecati alla proprietà in seguito agli interventi alla rete fognaria di competenza saranno liquidati dal Gestore;
3. Qualora si rendesse necessario sospendere temporaneamente l'esercizio della fognatura, il Gestore ne dovrà dare comunicazione, anche telefonica, agli utenti interessati, che dovranno sospendere detti scarichi per il tempo occorrente al ripristino del servizio, senza che tale fatto possa costituire pretesa di risarcimento;
4. Il Gestore non assume alcuna responsabilità in caso d'interruzione del servizio dovuta a guasti o cause di forza maggiore, né per danni di allagamenti e rigurgiti dovuti ad eventi meteorologici eccezionali o per cause imputabili a soggetti terzi;
5. La manutenzione e la pulizia delle condotte private di allacciamento alla fognatura, e dei relativi manufatti connessi, interni alle proprietà sono affidate ai proprietari, che sono pertanto

responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque e dell'impermeabilità dei condotti e simili fino al pozzetto di allaccio predisposto dal Gestore;

6. L'Utente è responsabile di tutti i danni a cose, animali o persone comunque derivanti da imperizia, negligenza o dal mancato rispetto della normativa in materia;
7. Il Gestore potrà diffidare l'Utente ad eseguire i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione alle condotte di cui al precedente comma 5, con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale provvederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico dell'Utente inadempiente i relativi costi;
8. Le tratte di rete fognaria devono essere mantenute accessibili e all'originaria situazione di posa per le ispezioni, per l'esecuzione d'interventi di manutenzione, riparazione e rifacimento, qualora si rendessero necessari;
9. È vietato, per una fascia di almeno 4 m asse tubazione dalle reti fognarie pubbliche, realizzare costruzioni, eseguire piantumazioni, modificare il profilo del terreno in modo da mettere in pericolo l'accessibilità dei manufatti e la loro stabilità, e quant'altro possa impedire o limitare l'esercizio dell'attività di gestione.

Art. 70 ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Il Gestore, in ottemperanza al comma 1 dell'art. 128 del D.lgs. 152/06, è autorizzato a disporre tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi che ritenga necessari, anche all'interno degli insediamenti produttivi, per l'accertamento delle condizioni che hanno dato luogo agli scarichi, per la verifica della rete di fognatura interna ed esterna, fino all'allacciamento alle canalizzazioni di rete; ciò in particolare per il controllo dei limiti di accettabilità imposti. Le funzioni di vigilanza e di controllo saranno direttamente svolte, per quanto di competenza, dal Gestore. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
2. Il Gestore può imporre l'installazione di adeguata strumentazione per il controllo automatico degli scarichi e la registrazione dei dati. Le spese per le installazioni, la manutenzione e la gestione delle stesse saranno a carico dell'Utente che ha la responsabilità della loro continua efficienza.
3. Sarà obbligo dei tecnici dipendenti del Gestore rispettare le norme e prescrizioni stabilite in materia di sicurezza ed igiene dell'insediamento in cui sono previsti i controlli.

Art. 71 RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI

1. L'autorizzazione concessa dal Gestore non comporta in alcun modo un'assunzione di responsabilità, circa l'idoneità delle opere di allacciamento o degli eventuali impianti di pretrattamento, di assicurare adeguate condizioni di funzionamento ed il rispetto dei limiti di accettabilità. Tale responsabilità resta quindi di esclusiva competenza degli Utenti.

2. Gli Utenti industriali e domestici rispondono al Gestore per tutti i danni che si dovessero verificare alla fognatura pubblica e all'impianto di depurazione terminale in seguito a difettose installazioni, manutenzioni o utilizzazione della rete di fognatura interna, degli impianti di pretrattamento, delle opere di allacciamento.
3. Per danni conseguenti all'abusiva immissione nella fognatura di acque di rifiuto aventi caratteristiche non compatibili con i limiti di accettabilità previsti o con quanto stabilito all'art. 58, l'Utente resta responsabile anche qualora il danno si verifichi a distanza di tempo dal fatto.
4. L'Utente è responsabile della condotta interna di allacciamento fino al pozzetto di allaccio predisposto dal Gestore.

Art. 72 RIFUSIONE DI DANNI ALLE INFRASTRUTTURE

Qualsiasi danno alle infrastrutture e agli impianti di depurazione causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all'Utente, sarà riparato a cura del Gestore. Le spese relative, maggiorate del 15% per spese generali, saranno addebitate ai responsabili del danno. Di tale addebito sarà data comunicazione scritta all'Utente, che entro 30 giorni avrà il diritto di presentare ricorso scritto al Gestore.

TITOLO III – SEZIONE III – SCARICHI DA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO
--

Art. 73 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO CON SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

Per le utenze con approvvigionamento idrico autonomo e collegate alla pubblica fognatura come già chiarito all'art. 49, l'utente è tenuto ad installare in maniera corretta rispettando le modalità di posa previste dal costruttore, a propria cura e spese e in conformità alle prescrizioni del Gestore, uno strumento di misurazione dell'acqua prelevata (contatore), marcato CE, che rispetti le caratteristiche previste dalla direttiva MID.

Il Gestore ha la facoltà di sigillare il contatore che dovrà essere collocato in prossimità di ciascuna fonte di prelievo e dovrà essere facilmente accessibile al personale del Gestore addetto alla lettura e al controllo.

L'utente è tenuto a comunicare la data di installazione del contatore, modello e matricola dello stesso e la lettura alla data di installazione.

Il Gestore ha facoltà di richiedere, a spese dell'Utente, una diversa collocazione del misuratore qualora lo stesso sia installato in posizione non idonea. L'Utente è obbligato a comunicare al Gestore gli eventuali blocchi o guasti del misuratore nonché l'eventuale spostamento dello stesso. Il Gestore provvede inoltre ad apporre apposito sigillo di controllo sul misuratore qualora lo stesso non ne sia già provvisto.

L'Utente ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di installare a propria cura e spese e in accordo con le prescrizioni del Gestore, un apposito strumento di misurazione dell'acqua allo scarico, anziché

al prelievo. Il misuratore allo scarico dovrà avere caratteristiche e modalità di installazione idonee alla corretta misurazione del volume scaricato, in relazione alla tipologia di acqua reflua.

Il misuratore allo scarico dovrà essere facilmente accessibile al personale del Gestore addetto alla lettura e al controllo.

Per gli insediamenti con prelievi e scarichi idrici significativi, è facoltà del Gestore prescrivere all'Utente la periodica trasmissione dei dati del misuratore al prelievo o allo scarico, ovvero di effettuare a mezzo del personale aziendale specifiche letture.

L'Utente ha l'obbligo di consentire al Gestore o ai suoi delegati l'accesso all'insediamento per il controllo delle fonti di approvvigionamento autonomo e degli scarichi e per la lettura dei contatori. Qualsiasi variazione abbia ad intervenire sulle modalità di approvvigionamento idrico deve essere comunicata per iscritto al Gestore nel termine di dieci (10) giorni.

Il Gestore si riserva di effettuare misure di controllo direttamente sugli effluenti, installando idonei strumenti di misura delle portate nel manufatto all'uopo predisposto sul condotto di scarico (art. 75).

Per le utenze allacciate alla pubblica fognatura, ai fini della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione, la quantità di acqua scaricata si assume corrispondente al valore di acqua complessivamente fornita, prelevata o accumulata dall'Utente, tanto dall'acquedotto, quanto da fonti diverse (pozzi, sorgenti, cisterne, ecc.).

Per le Utenze che si approvvigionano autonomamente, in assenza di misuratore installato sulla fonte di approvvigionamento o di misuratore di portata applicato allo scarico, nelle more dell'installazione dello stesso, i corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione sono determinati in base ai volumi prelevati per la tipologia di attività, nel seguente modo:

1. utenze domestiche in cui il pozzo rappresenta l'unico approvvigionamento idrico: 55 mc/anno/residente;
2. utenze domestiche in cui oltre al pozzo è presente anche il collegamento all'acquedotto: 41 mc/anno/residente;
3. utenze con usi diversi dal domestico, il cui scarico proviene esclusivamente dall'utilizzo per metabolismo umano dei lavoratori: 10 mc/anno/lavoratore.

Appartengono a questa tipologia di utenze, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Attività di commercio di piccola distribuzione;
- b) attività agricole, artigianali, industriali con scarico assimilato al domestico;
- c) attività di servizio (studi tecnici, notai, commercialisti, banche, uffici in genere);
- d) cura della persona (studi dentistici, studi estetici ecc... esclusi parrucchieri e acconciatori).

Il numero di lavoratori dovrà fare riferimento alla consistenza media annuale ricavabile dal modello DM10 dell'INPS.

Per le utenze con scarico industriale e con scarico assimilato al domestico non proveniente esclusivamente dal metabolismo umano dei lavoratori di cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano le seguenti categorie:

- a) cinema, discoteche, sale giochi;
- b) edifici pubblici quali istituti scolastici, asili, oratori, biblioteche, caserme, ospedali, case di riposo, case di cura;
- c) strutture per ricezione turistica quali alberghi, b&b, agriturismi;
- d) attività di ristorazione, anche da asporto (ristoranti, bar, gastronomie, mense, pizzerie, gelaterie ecc.);
- e) commercio di grande distribuzione, parrucchieri, acconciatori;
- f) strutture sportive (palestre, piscine, campi sportivi, associazioni sportive ecc.);

il volume dovrà essere rilevato esclusivamente da misuratore posto al prelievo, o allo scarico nelle modalità riportate in precedenza.

Il volume fatturato sarà ottenuto moltiplicando il volume unitario per i giorni naturali e consecutivi del periodo di fatturazione.

L'Utente ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs 152/2006, ha l'obbligo di comunicare al Gestore entro il 31 gennaio di ogni anno, relativamente all'anno precedente il volume scaricato in pubblica fognatura, ai fini della determinazione dei corrispettivi di fognatura e depurazione. Le variazioni devono essere comunicate tempestivamente a cura dell'Utente.

In mancanza di comunicazione del dato, il Gestore procederà al calcolo dello stesso sulla base di una stima dei volumi, come sopra riportato o sulla base dei dati storici in possesso del Gestore.

I corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione per le acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche sono calcolati moltiplicando il volume determinato come sopra per le tariffe al metro cubo proposte annualmente dal Consiglio di Bacino e approvate da ARERA nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO III – SEZIONE IV – NORME TECNICHE ALLACCIAMENTO

Art. 74 ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

1. Per i nuovi scarichi in rete fognaria la domanda di parere progetto sarà contestuale alla domanda di concessione o autorizzazione edilizia. Nel progetto edilizio dovranno essere indicate le modalità di allacciamento alla fognatura medesima.
2. Il progetto a firma di tecnico abilitato competente in materia dovrà comprendere:
 - a) una relazione tecnica in cui siano riportate una descrizione delle opere previste con l'indicazione dei materiali impiegati e la descrizione delle eventuali apparecchiature previste, i calcoli di dimensionamento idraulico delle canalizzazioni e ogni altra indicazione utile a definire la caratteristica delle opere in genere;
 - b) documentazione grafica comprendente:
 - la planimetria catastale della zona in scala 1:1000-2000 con indicazione della fognatura comunale, dei pozzetti stradali, ecc.;

- le piante del fabbricato e delle aree esterne;
- la pianta stato attuale in scala 1:50-100-200 dell'esistente sistema fognario;
- pianta di progetto in scala 1:50-100-200 dello stato riformato del nuovo sistema da realizzare;
- schema dettagliato della rete (e delle vasche di decantazione) di fognatura interna con l'indicazione dei diametri delle tubazioni (separate) sia per le acque nere che per le acque meteoriche; i punti d'ispezione;
- la posizione e il diametro dell'eventuale sifone idraulico;
- la posizione e le caratteristiche del pozzetto di prelievo campioni, da concordarsi preventivamente con il Gestore;
- la posizione e il diametro degli esalatori e dell'eventuale bypass;
- i dati completi dello scarico finale per il tratto interessante la strada pubblica con riguardo a: il diametro ed il tubo (tipo) per l'innesto nel collettore (non inferiore a 160 mm e mai superiore al diametro del collettore della pubblica fognatura e con pendenza mai inferiore al 5 per mille se non specificato nel regolamento del Gestore;

Art. 75 CARATTERISTICHE E MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO

1. I collettori di allacciamento ed i pozzetti di ispezione devono essere impermeabili, in modo da evitare la fuoriuscita e la dispersione nel terreno degli effluenti inquinati;
2. I materiali costituenti le condotte devono essere di tipo adatto allo scopo, tenuto conto della natura delle acque di rifiuto che vi devono essere immesse e dei carichi stradali a cui saranno sottoposte;
3. Le condotte di allacciamento alla fognatura devono essere, per quanto possibile, corte, rettilinee e protette contro il gelo. All'esterno dovranno avere una copertura di almeno 60 cm di terreno se non specificato nel regolamento del Gestore;
4. Le canalizzazioni private debbono essere opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 160 mm e con pendenze non inferiori al 5 per mille;
5. I tubi debbono essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a tenuta perfetta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza dal funzionamento della fognatura;
6. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione dei liquami. Sono esplicitamente vietate le canne in terracotta ordinaria ed i tubi in cemento;
7. I cambiamenti di direzione dovranno essere realizzati con appositi pozzetti stagni con il fondo sagomato al fine di creare la continuità di scorrimento dei fluidi nelle tubazioni in ingresso e in uscita;
8. Le immissioni nella fognatura avverranno tramite apposite tubazioni collegate ai pozzetti di ispezione stradali e progettualmente previste per tutti i nuovi collettori. Per i collettori esistenti,

già appartenenti alle fognature, le immissioni dovranno, ovunque possibile, essere convogliate alle camerette di ispezione, o altrimenti essere realizzate secondo le modalità di volta in volta indicate dal Gestore. Di norma, i collettori di immissione degli allacciamenti privati non dovranno avere diametro superiore a quello delle tubazioni di collegamento alla pubblica fognatura;

9. Tutte le colonne di scarico dovranno essere adeguatamente ventilate. In nessun caso possono essere utilizzati a tale scopo i tubi delle condotte pluviali e le tubazioni di scarico delle fognature; ove tale collegamento esistesse, potrà essere posto un sifone al piede della tubazione pluviale;
10. I tubi di scarico della rete pluviale e di quella nera prima della immissione nel condotto di allacciamento devono essere muniti di una bocca per ispezione del tronco in sede stradale e, eventualmente, di un sifone idraulico, che deve essere di grès o di ghisa o di pvc. Se il condotto stradale è di tipo misto, l'allacciamento è unico e le due reti interne (pluviale e nera) devono essere riunite in un unico pozzetto subito a monte dell'eventuale sifone idraulico.

Art. 76 RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLO SCARICO

Il nulla osta allo scarico viene rilasciato dal Gestore, a seguito di apposita richiesta, previa constatazione della regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

Art. 77 ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

1. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, di cui all'art. 56, comma 1, lett. b) e comma 2 (acque reflue domestiche), il Comune o il Gestore, nello svolgimento dei lavori di ampliamento della fognatura urbana collegata all'impianto di depurazione o di ristrutturazione e/o di collegamento di condotti già esistenti, invita, tutti i potenziali utenti a pianificare le operazioni di collegamento al pozzetto di allaccio predisposto secondo le indicazioni di cui ai commi successivi;
2. Eseguita e collaudata la nuova rete fognaria, il Comune provvederà a trasmettere al Gestore i disegni tecnici relativi alla nuova rete;
3. Il Gestore, ad avvenuto collaudo della nuova rete fognaria e conseguente attivazione, invita, tramite apposita comunicazione, i potenziali utenti ad eseguire i lavori di allacciamento alla pubblica fognatura (secondo gli schemi tipo allegati) e a presentare la richiesta di nulla osta allo scarico entro 180 giorni dal ricevimento della comunicazione;
4. La domanda di cui al comma precedente dovrà essere corredata della documentazione prevista all'art. 74.

Art. 78 VISITE TECNICHE – VERIFICA DELLE OPERE E RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLO SCARICO

1. Le visite tecniche e la verifica delle opere avvengono secondo le modalità contemplate dall'art. 62.
2. Il rilascio del nulla osta allo scarico avverrà secondo quanto previsto dall'art. 76.

TITOLO III – SEZIONE V – ACQUE DI WELLPOINT
--

Art. 79 DISPOSIZIONI GENERALI

1. È vietato scaricare in fognatura acque che, prima dell'immissione in rete, rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali o acque prive di carico inquinante;
2. In deroga al comma 1, in mancanza di corpi idrici recettori prossimi alle aree d'intervento, è ammessa l'immissione temporanea in fognatura di acque di wellpoint, emunte allo scopo di deprimere la falda, previo nulla osta del Gestore della rete fognaria, per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggiacenti al livello di falda stesso;
3. Lo scarico delle acque dovrà avvenire senza determinare situazioni di rigurgito della fognatura. Ove queste si verificassero la Ditta è tenuta ad informare immediatamente il Gestore e dovrà intervenire per eliminare la problematica;
4. Le acque dovranno essere scaricate in fognatura previo adeguato trattamento di dissabbiatura.
5. È responsabilità del Richiedente dichiarare che l'area in cui sorge il cantiere non è soggetta a bonifica ai sensi del D.lgs. 152/06, Parte Quarta, Titolo V (rif. art. 239).

Art. 80 PROCEDURA ISTRUTTORIA

1. la domanda di nulla osta è presentata all'Ente Gestore del Servizio idrico Integrato, attraverso apposita modulistica almeno 30 giorni prima dell'attivazione dell'emungimento;
2. Il Gestore, previa adeguata istruttoria, emetterà l'atto autorizzativo per la durata dichiarata dal richiedente;
3. La quantità d'acqua scaricata verrà rilevata con apposito strumento di misura o in alternativa calcolata in modo forfettario in funzione della tipologia e del numero delle pompe;
4. Per il calcolo forfettario della portata scaricata, viene considerato un giorno completo di 24 ore, indipendentemente dal tempo reale di scarico dell'impianto. Il periodo di scarico viene conteggiato in modo continuativo per i giorni naturali e consecutivi senza considerare interruzioni;
5. Nel caso vi siano interruzioni prolungate dell'impianto di almeno tre giorni consecutivi la ditta dovrà avvisare il Gestore per effettuare insieme la verifica sul posto e attestare il reale fermo impianto e il successivo riavvio;

6. Lo scarico si considera cessato quando viene tolta fisicamente la pompa. Non è sufficiente scollegare elettricamente ed idraulicamente la pompa stessa. Il richiedente deve comunicare tempestivamente al Gestore la cessazione dell'impianto affinché si provveda ad effettuare il sopralluogo. La cessazione dello scarico deve essere certificata da un tecnico del Gestore direttamente in cantiere alla presenza di un addetto dell'impresa o del committente.

TITOLO III – SEZIONE VI – UTENZE INDUSTRIALI

Art. 81 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le acque reflue industriali sono ammesse nella fognatura a condizione che il carico idraulico e inquinante degli scarichi sia compatibile con la funzionalità delle strutture di raccolta, di trasferimento e di depurazione. Tutti gli scarichi industriali allacciati alla rete fognaria devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 82 PROCEDURA ISTRUTTORIA

1. Ai sensi della normativa vigente, la domanda di autorizzazione è presentata all'Ente competente in merito al rilascio del provvedimento:
 - Autorizzazione Integrata Ambientale: la domanda va presentata all'Ente competente il quale richiede al Gestore della fognatura un parere/atto di assenso nel quale sono contenute tutte le prescrizioni utili al rilascio del titolo abilitativo in materia di scarichi in fognatura;
 - Autorizzazione Unica Ambientale: la domanda va presentata al SUAP che la trasmette in modalità telematica all'autorità competente, la quale richiede al Gestore della fognatura un parere/atto di assenso nel quale sono contenute tutte le prescrizioni utili al rilascio del titolo abilitativo in materia di scarichi in fognatura pubblica;
 - Autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.: la domanda va presentata al SUAP che la trasmette in modalità telematica al Gestore della fognatura per l'emissione di autorizzazione nella quale sono contenute tutte le prescrizioni utili allo scarico in fognatura;
2. In tutti e tre i suddetti casi, ai fini dell'emissione dell'autorizzazione e/o parere/atto di assenso, l'Utente dovrà allegare la modulistica predisposta dal Gestore;
3. Il Gestore, previa adeguata istruttoria, emetterà l'atto autorizzativo e/o atto di assenso/parere;
4. Qualora, ai fini dell'espressione del parere, la documentazione presentata risultasse difforme dal presente Regolamento, incompleta o non sufficientemente chiara, il Gestore potrà richiedere le integrazioni ritenute necessarie secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in funzione del titolo autorizzativo richiesto;

5. In caso di inadeguata esecuzione o difformità (dal progetto, dal Regolamento o dalle prescrizioni del Gestore) delle opere eseguite il Gestore ne può imporre l'adeguamento;
6. L'effettuazione dello scarico è subordinata alla sottoscrizione del contratto per il servizio di fognatura e depurazione. Il Gestore può sospendere lo scarico in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'utente.

Art. 83 RINNOVO E/O MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico deve essere richiesto prima della scadenza del provvedimento in corso, con i tempi e le modalità previsti dalla normativa vigente, in funzione del tipo di provvedimento di autorizzazione da conseguire (AUA, AIA, Autorizzazione del Gestore del SII). Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento. Gli scarichi contenenti sostanze pericolose devono cessare immediatamente qualora, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del precedente provvedimento, il rinnovo non sia stato espressamente concesso;
2. Nel caso di variazioni quali – quantitative delle caratteristiche delle acque di scarico ovvero in caso di variazioni sulla identificazione e/o classificazione dell'insediamento industriale, l'Utente ha l'onere di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico ovvero l'integrazione di quella in essere. Qualsiasi modifica delle opere di scarico, come pure il cambio di destinazione d'uso dei locali (con o senza opere) e/o gli eventuali mutamenti di utilizzo, che determinino variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone l'obbligo, a carico dell'Utente, di ottenere preventivamente il parere del Gestore, nonché di richiedere, ad avvenuto completamento delle opere e/o delle trasformazioni, una nuova autorizzazione allo scarico;
3. In caso di variazione della titolarità dello scarico, deve essere prontamente data comunicazione al Gestore del servizio;
4. A seguito della variazione della ragione sociale della ditta autorizzata allo scarico o del Legale Rappresentante della stessa, e/o di subentro da parte di una nuova ditta in una pratica di autorizzazione allo scarico già in essere, dovrà essere inviata al SUAP o ad altro Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, apposita comunicazione in merito, riportante i dati relativi alla nuova ditta unitamente alla richiesta di voltura dell'autorizzazione stessa.

Art. 84 ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Alla richiesta di autorizzazione allo scarico, deve essere allegata tutta la documentazione richiesta nella modulistica predisposta dal Gestore e pubblicata sul sito internet. La documentazione tecnica dovrà essere redatta e firmata da professionista abilitato.

Art. 85 SPECIFICHE REALIZZATIVE PER NUOVE OPERE O MODIFICHE IN PROPRIETÀ PRIVATA**A) Prescrizioni generali**

1. Il collegamento alla rete fognaria del Gestore deve avvenire preferibilmente tramite pozzetti collocati immediatamente all'interno del limite della proprietà salvo diverse indicazioni del Gestore;
2. Il titolare dello scarico è responsabile del mantenimento in efficienza del pozzetto posto in proprietà, denominato pozzetto fiscale e/o di campionamento ovvero della sua accessibilità e visibilità;
3. I risultati dei controlli effettuati sul pozzetto fiscale sono validi ai fini contrattuali e tariffari, e per quanto attiene al rispetto delle normative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
4. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, visite di verifica atte ad accertare la rispondenza delle reti fognarie private alle disposizioni del titolo autorizzativo rilasciato e del presente Regolamento.

B) Specifiche realizzative

1. Le reti interne devono prevedere la separazione delle acque domestiche da quelle di processo e da quelle meteoriche. In caso di confluenza, ogni scarico dovrà essere dotato, a monte della stessa, di apposito pozzetto di ispezione;
2. Le condotte e i manufatti per lo scarico devono essere dimensionati alla portata di punta. I materiali da impiegare devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami e comunque compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi;
3. Sono vietate le canne in terracotta ordinaria, i tubi in cemento non rivestito, i tubi in amianto e cemento.

C) Impianti interni di depurazione

1. Il titolare dello scarico i cui valori di emissione non risultino conformi ai limiti di accettabilità previsti, ha l'obbligo di installare, a propria cura e spese, idonei impianti di pretrattamento in grado di rendere il refluo scaricato, compatibile con i limiti allo scarico in fognatura previsti dall'autorizzazione;
2. Il titolare dello scarico viene riconosciuto responsabile del corretto funzionamento dell'impianto, assumendosi l'onere della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, comprensiva della raccolta e smaltimento dei residui e rifiuti di ogni natura eventualmente prodotti;

3. Il titolare dello scarico ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Gestore e "all'Autorità competente" qualsiasi guasto e/od inconveniente possa costituire motivo di fuori servizio dell'impianto ovvero di manutenzione straordinaria del medesimo. A carico del titolare dello scarico vige inoltre l'obbligo di comunicare tempestivamente al Gestore e "all'Autorità competente" il ripristino delle strutture tecnologiche e la ripresa delle attività di scarico;
4. Il titolare dello scarico ha l'obbligo di consentire al Gestore del Servizio Idrico Integrato l'accesso all'impianto per le verifiche e/o gli accertamenti tecnici ritenuti necessari;
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3 il Gestore si riserva la facoltà di prescrivere limitazioni allo scarico per tutta la durata del fuori servizio ovvero, in particolari circostanze, la sospensione dello scarico.

Art. 86 CONTROLLO DEGLI SCARICHI

A) Competenze

1. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorizzato all'effettuazione dei controlli, delle verifiche e dei prelievi ritenuti necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione, delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi e, non ultimo, anche a fini tariffari. A tale scopo redige e mette in atto un programma di controlli, formulato sulla base delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi e della tipologia di Utenza;
2. Le funzioni di controllo di cui al comma 1 sono riconosciute al Gestore del Servizio idrico Integrato sia in fase procedimentale precedente il rilascio del provvedimento autorizzativo, sia successivamente;
3. Qualora, durante un prelievo fiscale effettuato dal Gestore, il titolare dello scarico ritenga necessario avere a disposizione un campione, lo stesso dovrà mettere a disposizione adeguati recipienti;
4. I controlli negli stabilimenti possono riguardare anche le condizioni di funzionamento delle apparecchiature di misura e di campionamento automatico installate sulle acque di scarico.

B) Obblighi

1. Il titolare dello scarico ha l'obbligo di fornire al Gestore del Servizio Idrico Integrato le informazioni richieste e di consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico ovvero consentire l'effettuazione dei controlli ritenuti necessari sui reflui e sulla conformità dello scarico alle prescrizioni regolamentari;
2. Il titolare dello scarico ha l'obbligo di assicurare la presenza di un operatore per assistere all'effettuazione dei controlli, delle verifiche e dei prelievi ritenuti necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione allo scarico e fornire eventuali informazioni ove richieste.

C) Strumenti di misura

1. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato ha facoltà di imporre all'Utente l'installazione di idonea strumentazione di controllo, di campionamento (autocampionatori) e di misura in automatico dello scarico sulla base della tipologia di attività produttiva e delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico. Gli strumenti di misura della portata vengono utilizzati dal Gestore per il monitoraggio puntuale della portata scaricata dall'Utente e per la verifica di corrispondenza ai valori autorizzati;
2. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato ha facoltà di imporre all'Utente l'installazione di sistemi di telecontrollo o di memorizzazione dei dati rilevati dalla strumentazione, secondo le proprie specifiche;
3. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato ha facoltà di richiedere la trasmissione dei dati di portata ove registrati in loco;
4. Le spese di installazione, gestione e manutenzione della strumentazione, sono a carico dell'Utente.

D) Punto di consegna dei reflui

1. Il punto di campionamento fiscale deve essere individuato in modo tale che il reflu in esso convogliato sia rappresentativo delle caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue scaricate e approvato dal Gestore;
2. Il punto di campionamento fiscale dei reflui è localizzato all'interno della proprietà dell'Utente, generalmente nel punto più prossimo all'immissione nelle reti fognarie esterne;
3. Il punto di campionamento fiscale deve essere mantenuto costantemente libero da impedimenti, accessibile, ed ispezionabile.

E) Misure, campionamento ed analisi

1. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato verifica periodicamente la conformità quali-quantitativa dello scarico ai valori limite a mezzo di un piano di controlli, campionamenti ed analisi, formulato sulla base delle caratteristiche dello scarico e della tipologia di Utenza;
2. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato deve adottare un piano di campionamento e controlli che preveda l'applicazione delle metodiche analitiche ritenute più opportune al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;
3. I valori limite di emissione non possono in nessun caso essere conseguiti dall'Utente mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
4. Quanto previsto al comma 3 deve intendersi esteso a qualsiasi diluizione delle acque reflue provenienti dal ciclo produttivo con altri scarichi di acque utilizzate ad altri fini;

F) Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi in pubblica fognatura servita da impianti di pretrattamento e depurazione

1. Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura dovranno essere conformi ai limiti di emissione adottati dal Gestore e approvati dal Consiglio di Bacino, nel rispetto della normativa vigente in materia di scarichi in fognatura.

TITOLO III – SEZIONE VIII – ACQUE DI FALDA DA INTERVENTI DI BONIFICA

Art. 87 CONDIZIONI GENERALI

1. Lo scarico di acque di falda proveniente da interventi di messa in sicurezza deve essere autorizzato.
2. Agli scarichi di acque di falda provenienti da interventi di bonifica si applicano le prescrizioni di cui al TITOLO III – SEZIONE VI – UTENZE INDUSTRIALI.

TITOLO III – SEZIONE IX – ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO
--

Art. 88 CONDIZIONI GENERALI

1. I limiti di accettabilità in pubblica fognatura sono quelli adottati dal Gestore in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale.
2. le acque meteoriche di dilavamento scaricate in fognatura, possono essere canalizzate mediante dispositivi di laminazione delle portate, allo scopo di non sovraccaricare il bacino fognario.

Art. 89 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 1 DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE APPROVATO CON D.G.R.V. N. 107 DEL 05/11/2009 E SS.MM.II.

1. Tali acque sono soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico prevista dall'art. 113, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Ai sensi del D.P.R. n. 59/13 e della D.G.R.V. n. 622/14, tali acque sono soggette alla disciplina dell'A.U.A., salvo quanto previsto dalla D.G.R.V. 1775/13 per gli impianti soggetti ad AIA o dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06 per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti.
2. Per la procedura istruttoria e per le prescrizioni tecniche generali, si rimanda al TITOLO III – SEZIONE VI – UTENZE INDUSTRIALI.

Art. 90 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 3 DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE APPROVATO CON D.G.R.V. N. 107 DEL 05/11/2009 E SS.MM.II.

1. Ai sensi del D.P.R. n. 59/13 e della D.G.R.V. n. 622/14, tali acque non sono soggette alla disciplina dell'A.U.A.
2. Per la procedura istruttoria e per le prescrizioni tecniche generali, si rimanda al TITOLO III – SEZIONE VI – UTENZE INDUSTRIALI.
3. Ai sensi del comma 3, art. 39, dell'Allegato A3 alla D.G.R.V. 107 del 05/11/2009 e ss.mm.ii. l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia di materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia scaricate.

TITOLO III – SEZIONE X – UTENZE NON ALLACCIABILI ALLA FOGNATURA PUBBLICA

Art. 91 UTENZE DOMESTICHE O INDUSTRIALI SITE IN ZONA NON SERVITA DA FOGNATURA CON SCARICO SUL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO

Per quel che concerne lo scarico di reflui domestici o industriali in zona non servita da fognatura, si demanda alle Province o ai Comuni secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e dalla normativa regionale vigente.

TITOLO III – SEZIONE XI – TARIFFE
--

Art. 92 TARIFFE SULLE ACQUE DI SCARICO

1. Sono tenuti al pagamento della tariffa del servizio di fognatura e depurazione tutti gli Utenti del Servizio Idrico Integrato, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata, nonché gli Utenti che usufruiscono del servizio di cui all'art. 73;
2. La tariffa è applicata dal Gestore, nel rispetto della Convenzione di affidamento del servizio ed in conformità alla disciplina regolatoria ARERA;
3. Ai titolari di scarichi di acque reflue industriali il calcolo della tariffa del servizio di fognatura e depurazione è determinato mediante applicazione di quanto previsto da ARERA.